

LXXXI.

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Mariotti al presidente del Consiglio ed al Ministro del Tesoro sui provvedimenti per ovviare ai danni che produce la mancanza degli spezzati d'argento — Seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione — Comunicazione di una modificazione che la maggioranza dell'Ufficio centrale propone al suo ordine del giorno, e di una proposta del senatore Pierantoni — Discorso del senatore Barsanti, relatore — Parlano per fatto personale i senatori Negri, Vitelleschi, Brambilla, Pierantoni e Guarneri — Discorso del Ministro del Tesoro — Osservazioni del senatore Lampertico — Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale — Rinvio all'art. 15 dell'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio centrale — Il senatore Pierantoni ritira la sua proposta — Parlano sull'articolo 1° i senatori Blaserna e Rossi Alessandro.

La seduta è aperta alle ore 1 e 15 pom.

È presente il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del Tesoro; intervengono in seguito i ministri della marina, delle finanze, delle poste e telegrafi, di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata al banco della presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del Tesoro sui provvedimenti per ovviare ai danni che produce la mancanza degli spezzati d'argento.

« Firmato: MARIOTTI ».

Domando all'onor. signor presidente del Consiglio se accetta questa interpellanza e quando intende rispondermi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Accetto la interpellanza, e pregherei di iscriverla all'ordine del giorno dopo la votazione del progetto di legge ora in discussione.

PRESIDENTE. Come l'onor. Mariotti ha udito, l'onor. presidente del Consiglio propone che si iscriva la sua interpellanza all'ordine del giorno dopo che sia stata votata la legge attualmente in discussione.

Senatore MARIOTTI. Aderisco.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione » (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

Prima di dare la parola all'onorevole relatore, credo di avvertire il Senato come ieri sia stato distribuito un ordine del giorno redatto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale invece di quello che aveva già presentato.

Le modificazioni concernono però soltanto il primo: *Ritiene*: nel resto il nuovo ordine del giorno corrisponde perfettamente all'antico. Leggo pertanto solamente la nuova parte.

Ritiene:

Che per esercitare l'ufficio di vigilanza sugli Istituti d'emissione debba essere conservata, con la opportuna ampliamento delle facoltà oggi ad essa spettanti, la Commissione permanente istituita coll'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzato, finchè convertito in legge il decreto da emanarsi, come sarà detto in appresso in esecuzione dell'art. 15, a questa Commissione non ne sia sostituita un'altra col titolo di *Commissione permanente per la esecuzione della legge sul riordinamento degli Istituti d'emissione*, la quale sarà presieduta durante il corso legale dal ministro del Tesoro e, cessato questo, dal ministro stesso o da quello di agricoltura, industria e commercio e sarà composta di tre senatori, di tre deputati eletti dalle Camere rispettive e di altri cinque nominati dal Governo con decreto reale udito il Consiglio dei ministri, cioè, un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma, un presidente o consigliere del Consiglio di Stato, un presidente o consigliere della Corte dei conti e due funzionari amministrativi.

Rileggo pure l'ordine del giorno ieri svolto dall'onor. Pierantoni:

« Il sottoscritto a termine dell'art. 42 del regolamento propone l'ordine del giorno puro e semplice ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Ora dunque, continuando nella discussione generale, do facoltà di parlare all'on. Barsanti, relatore.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Signori senatori, la maggioranza dell'Ufficio centrale, in nome della quale ho l'onore di prendere ora la parola, propone a voi di approvare il progetto di legge tale e quale è stato a voi presentato dal Governo del Re, accompagnando questa approvazione dall'approvazione di un ordine del giorno che è annesso alla relazione dell'Ufficio centrale medesimo.

Queste conclusioni sono state combattute da molti oratori.

Ho udito l'onor. Finali, circondato dal prestigio della sua molta autorità, fatta anche più grande dal servizio reso, colla recente ispezione bancaria, al paese.

Ho udito l'onor. Rossi, il quale anche una volta ha dimostrato quanto egli sia tenace e coscienzioso propugnatore delle idee sue, benchè queste idee non siano quelle dei più.

Ho udito l'onor. Brambilla, il quale nel suo splendido discorso ha mostrato di ben meritare la fama che qui lo aveva percorso di abilissimo amministratore.

Ho udito l'onor. Guarneri, che all'ardire giovanile del combattente accoppia la sottigliezza del critico inesorabile.

Ho udito l'onor. Vitelleschi, sempre eloquente, anche quando manifesta il suo non inusitato malcontento.

Ho udito l'onor. Negri, il quale sa trovare la corda politica, anche quando parrebbe che l'istrumento che ha in mano questa corda non avesse; e la sa toccare in modo affascinante.

Ho udito finalmente l'onor. Pierantoni, che devoto alla scienza, che nobilmente professa, ha saputo elevare la questione presente nelle alte regioni del diritto costituzionale costituendo.

Fortunatamente però, le conclusioni della maggioranza dell'Ufficio centrale hanno avuto anche dei difensori.

Esse sono state innanzi tutto difese dalla parola indipendente, serena e faconda dell'onorevole Lampertico; esse sono state difese dai miei colleghi della maggioranza, onorevoli Boccardo ed Allievi; il primo dei quali è a me, più che a tutti, maestro nelle discipline bancarie, e l'altro all'acume della mente congiunge la lunga pratica delle amministrazioni e la conoscenza intera delle reali necessità economiche del paese.

A difendere non le nostre conclusioni, ma il progetto di legge, sono sorti, come era ben naturale, e il ministro di agricoltura e commercio, e il presidente del Consiglio. L'uno con affetto paterno ha dimostrato che la creatura sua, tanto tartassata, non è poi quell'aborto di cui l'onorevole Guarneri ha parlato. Il presidente del Consiglio ha difeso il progetto di legge con quella perspicuità di parola e con quella

energia di carattere che amici ed avversari riconoscono in lui.

Io mi compiaccio di notare innanzi tutto che nessuna obbiezione di sostanza è stata fatta contro il progetto di legge. Questo progetto ha, se così mi si permette di dire, cinque basi fondamentali: la prima è la conferma della facoltà di emissione dei biglietti di banca ai Banchi meridionali; la seconda è la concessione di questa stessa facoltà alla Banca d'Italia, nella quale vengono a fondersi le tre Banche d'emissione; la terza è la durata della concessione per venti anni; la quarta è la liquidazione delle operazioni non bancarie esistenti nel portafoglio dei diversi Istituti; la quinta infine è la liquidazione della Banca Romana.

Forse dissi male, quando accennai che nessuna obbiezione sostanziale era stata fatta contro il progetto: avrei dovuto dire piuttosto che una obbiezione sostanziale era stata fatta dagli onorevoli Guarneri e Vitelleschi; imperocchè tanto l'uno che l'altro, quantunque non perfettamente concordi tra loro, dissero che era stata molto inopportuna la scelta del momento, nel quale si presentava questo progetto di legge sul riordinamento degli Istituti di emissione.

Dico che non erano perfettamente d'accordo i due preopinanti; perchè l'onorevole Guarneri finì il suo discorso dicendo che avrebbe in ogni modo votato contro la legge.

L'onorevole Vitelleschi all'incontro disse che avrebbe votata la legge, se fosse stata emendata.

L'onor. Guarneri soggiunse che l'aver presentato questo progetto di legge era stata una imprudenza economica e politica.

Qui credo di parlare a nome dell'intero Ufficio centrale.

Noi non siamo d'accordo in ciò nè coll'onorevole Guarneri, nè coll'onor. Vitelleschi.

Noi crediamo che fosse giunto il momento nel quale la questione gravissima doveva essere risolta. Noi crediamo che fosse giunto il momento nel quale all'anarchia doveva essere sostituito l'ordine, nel quale la legge doveva riprendere il suo impero sopra l'arbitrio, sia pure prudente, degli amministratori, nel quale era necessario infondere la coscienza della vita e della vitalità negli Istituti che sono ora in tali condizioni da non sapere se dovranno vivere o morire.

Non è dunque, onorevole Guarneri, un atto politicamente ed economicamente imprudente.

Il Governo del Re presentando, la Camera dei deputati approvando questo progetto di legge, hanno ubbidito ad una necessità, che non è solamente economica, non è solamente politica, ma è altamente morale (*Benissimo*).

Però se questo progetto non ha incontrato, ad eccezione di quella che ho detto, altre obiezioni, molti emendamenti si sono proposti nel corso della discussione generale, alcuni dei quali se fossero accettati altererebbero tutta l'economia della legge.

Per discorrere di essi, io ho bisogno di dire che la minoranza, non contenta di essersi divisa da noi, si è suddivisa alla sua volta.

Gli onorevoli Brambilla e Rossi hanno proposto degli emendamenti per conto loro.

L'onor. Brambilla, che ha parlato anche a nome del suo collega, ha chiesto che la tassa di circolazione sia soppressa o almeno notabilmente ridotta; che il Governo si decida a restituire alle Banche quell'anticipazione straordinaria che esse gli fecero per riscattare lo *stock* della Regia; che la liquidazione della Banca Romana sia fatta dallo Stato direttamente anzichè per mezzo della Banca d'Italia.

Senatore BRAMBILLA. No.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Per conto dello Stato.

Il senatore Brambilla ha chiesto che lo Stato paghi il fio delle colpe della Banca Romana rimborsando del proprio i biglietti che sono in circolazione.

Tutte queste cose il Brambilla proponeva perchè la circolazione fosse ridotta; e noi facciamo plauso a questa sua intenzione, da cui non sappiamo se il suo collega sia egualmente animato; poichè, se non c'inganniamo, questa circolazione, che a tutti pare eccessiva, all'onorevole Rossi non sembra tale.

Comunque sia, certo è che se diverso è il punto di partenza degli onor. Brambilla e Rossi, è identico il punto al quale vogliono arrivare. E a questo punto vorremmo arrivare anche noi.

Noi saluteremmo con gioia il giorno, in cui la tassa di circolazione fosse non solamente ridotta, ma soppressa; il giorno nel quale il Tesoro si decidesse a pagare il debito derivante dalle anticipazioni straordinarie; il giorno nel quale lo Stato sopportasse intieramente per sé

tutti i danni che ha fatto la Banca Romana, senza rinunciare a prendere dalla Banca d'Italia i 40 milioni. Ma disgraziatamente questi desideri, che sono molto ragionevoli, trovano un ostacolo.

Noi che siamo uomini pratici sentiamo pur troppo la forza di quella obbiezione pregiudiziale, che fa il ministro del Tesoro quando dice di non essere in grado di rinunciare ai 12 milioni della tassa di circolazione, nè di pagare un debito che costa così poco d'interesse, e di non poter prendere ad intero carico suo, senza compenso, i danni della Banca Romana.

Mentre adunque anche noi desidereremmo che questi miglioramenti fossero nella legge introdotti, siamo dolenti di dover dire che la proposta di questi miglioramenti viene in mal punto; e gli onorevoli senatori Rossi e Brambilla tanto più si persuaderanno di ciò facilmente, se pensano che a questa proposta non aderiscono i loro colleghi della minoranza Finali e Gravina.

Ed ora viene il grosso: vengono cioè gli emendamenti, che, per distinguerli dai precedenti, chiamerò generali: quelli di cui il Senato ha già avuto notizia, e che sono in ben sei pagine di stampato trascritti, e che malgrado queste sei pagine non ebbero l'onore toccato ieri al nostro povero ordine del giorno, di essere qualificati dall'onor. Vitelleschi col l'epiteto di filastrocca.

Questi emendamenti, che sopra trentuno articoli della legge mirano a modificarne, se io non erro, quattordici, sono stati da me attentamente, come era mio dovere, esaminati, ed ho trovato che ascendono a ventiquattro.

Ma non tutti hanno la stessa importanza.

L'onor. Finali ieri e ieri l'altro disse che c'erano degli emendamenti maggiori e degli emendamenti minori, e che gli emendamenti minori non si sarebbero proposti quando non fosse stata manifesta la necessità dei maggiori.

Io credo che per essere esatti bisogna a questa distinzione fatta dall'onor. Finali di emendamenti maggiori e minori aggiungerne un'altra: emendamenti inutili, emendamenti inaccettabili, emendamenti utili.

Dirò subito che a senso mio gli emendamenti inutili sono dodici; gli emendamenti inaccettabili undici; gli emendamenti utili uno (*Interruzioni*).

Io non chiedo di esser giudicato se non dopo aver espresso tutto il concetto mio.

Ma non credano, onorevoli senatori, che io voglia far qui la dettagliata enumerazione e il singolo esame di questi emendamenti.

Questo già fece ieri, ed io dispererei assolutamente di poter far meglio, l'onorevole presidente del Consiglio.

Ma ciò non toglie per altro che scegliendo alcuni di questi emendamenti, per coerenza alla distinzione già fatta e per ossequio a quella che già fece l'onor. Finali, io prenda prima in esame un emendamento inutile minore e un emendamento inutile maggiore; un emendamento inaccettabile minore e un emendamento inaccettabile maggiore: e venga poi all'ultimo emendamento, all'emendamento utile.

Quando io parlo dell'emendamento inutile minore, intendo parlare di quello che si propone all'art. 1 della legge.

Prometto al Senato di non ripetere cose già dette.

Con questo art. 1 si vorrebbe dire:

« La Banca d'Italia, Società anonima per azioni, deve essere regolata colle norme del diritto comune, salvo le disposizioni contenute in questa legge ».

Qui il diritto comune è il diritto commerciale, in quanto il diritto commerciale non si riporti al diritto comune secondo l'art. 1 del Codice di commercio.

Si è giustificata la necessità di questo emendamento, perchè si è detto che gli Istituti di credito, o per dir meglio gli Istituti di emissione hanno finora affacciata la pretesa di non essere soggetti al Codice di commercio vigente.

Io non so se questa pretesa sia stata veramente affacciata; ma se anche ciò fosse vero, gli Istituti di emissione non avrebbero detta una grossa cresia.

Io trovo nel Codice di commercio, all'art. 171, una disposizione che dice così: « L'emissione di biglietti di Banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali ».

Ricordo, che quando il Codice di commercio, oggi vigente, quello cioè del 1883, fu pubblicato furono pubblicate insieme le disposizioni transitorie per l'applicazione di esso.

E nell'articolo 4 di queste disposizioni transitorie sta scritto che le Società preesistenti al

nuovo Codice di commercio sono regolate dalle leggi che erano in vigore allorquando le Società stesse furono costituite. Avevano dunque ragione gl'Istituti di emissione di dire a quel modo.

Del resto nessuno ne ha mai dubitato finora: tanto non se ne è dubitato che quando si è trattato della cauzione degli amministratori non si è guardato al nuovo Codice di commercio, ma allo statuto che era in vigore.

Quando si è trattato dell'istituto dei sindaci che nel Codice di commercio attuale è regolato in un modo assolutamente diverso da quello che lo fosse nelle leggi precedenti, si sono rispettate le leggi precedenti.

E se vuol saperne di più l'onor. Finali, che forse di questa notizia non ha bisogno, ne domandi al suo vicino, all'on. Brambilla; il quale gli dirà che, quantunque il Codice di commercio attuale proibisca agli Istituti di credito di emettere nuove azioni finchè non sieno saldate le vecchie, pur tuttavia sotto l'impero del Codice di commercio del 1883 un'importante Società ha emesso delle azioni nuove, mentre le vecchie non erano ancora intieramente saldate.

Le Società in genere adunque, preesistenti al Codice, potevano ben dire di non essere, meno per certe disposizioni espressamente indicate, soggette al nuovo Codice di commercio; e gl'Istituti di credito di cui parliamo potevano dire: la nostra legge è la legge del 1874, la nostra legge sono gli statuti, i quali hanno sempre avuto forza di legge.

Tanta forza di legge che non si sono potuti mai modificare se non che per legge; tanta forza di legge che oggi stesso, che si tratta di approvare lo statuto della Banca d'Italia, il potere legislativo intende fare questa approvazione mediante una delegazione delle sue facoltà al potere esecutivo.

Ora dunque, che bisogno c'è di mettere nella legge che la nuova Banca d'Italia sarà soggetta al Codice di commercio? Questa nuova Banca d'Italia si forma sotto l'impero del Codice oggi vigente. Come Società anonima essa viene ad essere soggetta a questa legge comune: come Istituto di emissione alle leggi speciali che lo governano.

Quello che la Banca Nazionale nel Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca di credito

Toscana: possono aver detto in passato, non può più ripeterlo ora la nuova Banca d'Italia che sorge dopo che il Codice del 1883 impera in Italia.

Ho detto che avrei parlato di un emendamento inutile maggiore, ed ho inteso di alludere a quella modificazione che si vorrebbe introdurre nella legge, perchè venisse volta per volta approvata con decreto reale, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la emissione dei biglietti di Banca. È una questione che, come osservava lo stesso onorevole Finali, non ha grande importanza; non riguardando il futuro, non riguardando nemmeno il passato, ma riguardando il periodo transitorio che correrà dal giorno dell'attuazione della legge al giorno nel quale saranno fabbricati con il concorso delle Banche e dello Stato i nuovi biglietti, e lo Stato ne avrà fatto alle Banche emittenti la somministrazione.

Già l'onor. Boccardo vi disse, come questa diversa maniera di vedere fra alcune Banche ed il Ministero dipendesse dal non essersi bene intesi sopra il vero significato della parola emissione; imperocchè noi tutti sappiamo che emissione può voler dire *creazione* dei biglietti che si emettono, come può anche significare *messa* dei biglietti in circolazione.

Questo secondo significato è forse il significato più naturale.

Comunque sia, queste Banche, le quali non volevano sottostare al decreto ufficiale da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* per ciò che si riferiva alla messa in circolazione, non hanno impugnato mai di aver bisogno di questo decreto per la creazione dei loro biglietti. Ma oggi a che pro' venir fuori con questo emendamento alla legge? Finora e Governo e Banche erano d'accordo, avranno avuto torto, ma erano d'accordo nel modo di interpretare la legge. È venuto l'onor. Finali, e con la sua memoranda ispezione, della quale il paese deve essergli grato, ha creduto di notare in questa interpretazione un inconveniente: il Ministero ossequente ai suoi consigli ha richiamato le Banche ad uniformarsi alla disposizione intesa in un modo più largo, e le Banche si sono uniformate. Manifesta è quindi la inutilità di questa disposizione aggiuntiva, che non avrebbe mai una pratica importanza.

Vengo agli emendamenti inaccettabili.

Ho detto che anche qui ne avrei scelto uno

minore ed uno maggiore, e quello minore si riferisce alle anticipazioni.

Tutti sappiamo che gli Istituti di emissione sono tenuti a fare al Governo, al Tesoro, delle anticipazioni, le quali derivano o da convenzioni o da statuti.

A queste anticipazioni che si chiamano ordinarie se ne è aggiunta una, quella straordinaria della quale ho già parlato e che gli Istituti fecero al Tesoro quando si volle riscattare lo *stock* della Regia.

La legge del 1891 ha sancito uno stato di fatto. Essa ha stabilito che le anticipazioni che debbono fare gli Istituti, s'intende sempre parlare delle anticipazioni ordinarie, possono ascendere a 103,500 mila lire.

Oggi viene la minoranza dell'Ufficio centrale e dice: non 103 milioni e 500 mila lire, ma 109 milioni e 500 mila lire...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Anche con 300 milioni di capitale?

Senatore BARSANTI, *relatore*.... Onor. Rossi, aspetti un momento, risponderò a codesta obiezione.

Mette conto per la differenza di sei milioni variare lo stato dei fatti relativamente alla Banca d'Italia, in cui passano gli obblighi delle tre società che si fondono e della quarta che muore di morte inonorata, quando sappiamo che il Tesoro non ha mai profittato di tutto il suo diritto?

Tanto meno conviene introdurre questa innovazione, perchè questa sarebbe una ingiustizia. Mentre si adotta il criterio dei due quinti del capitale versato per la Banca d'Italia, poi per quello che si riferisce ai Banchi meridionali questo criterio si abbandona e si conserva lo stato di fatto presente.

Ma prescindiamo da questo, e rispondiamo a ciò che intendeva di dire poco fa l'onorevole Rossi.

La obiezione è questa. La differenza è piccina oggi, avendo la Banca d'Italia soltanto 210 milioni di capitale. Siccome però essa potrà portare il suo capitale a 300 milioni mediante il versamento dei decimi ulteriori da parte degli azionisti, allora non sarebbe più giusto che rimanesse contenuta in quelle modeste proporzioni la obbligazione delle anticipazioni verso il Tesoro.

Lascio che la minoranza si metta d'accordo con sè medesima. Da una parte si vuole che l'anticipazione cessi e che il Tesoro restituisca il prezzo dello *stock* della Regia; dall'altra si vuole che l'obbligo dell'anticipazione si accresca. Io dico soltanto che non si può averè il coraggio di proporre che l'anticipazione si accresca quando il capitale della Banca vada a 300 milioni, non potendosi dimenticare che vi andrà solo, quando la Banca d'Italia non sarà stata in grado di effettuare quelle mobilizzazioni alle quali è per legge obbligata.

Vengo ora all'emendamento inaccettabile maggiore.

E qui mi permetta l'onor. mio amico Finali di dirgli che mi sono meravigliato della sua insistenza nella questione dei biglietti di scorta.

Nel progetto di legge si dice che con decreto reale sarà determinata la *quantità* dei biglietti di scorta che ciascun Istituto deve tenere.

Dunque non vi è per loro assoluta libertà.

Ma l'onor. Finali non si contenta di questo. Io voglio, egli dice, assolutamente impedire che il biglietto di scorta serva come fondo di cassa. Io voglio che si sappia e sia scritto oggi nella legge qual'è il massimo al quale i biglietti di scorta possono giungere.

Io non intendo qui ricercare se i biglietti di scorta siano o no fondo di cassa, e dimostrare che forse si confonde la cassa a mano con quella che il cassiere non può aprire senza l'intervento di altre persone. Non intendo ripetere cose già dette. Non posso però astenermi dal rilevare una dichiarazione fatta ieri dal senatore Finali, il quale della inesatta affermazione (che le scorte della Banca Nazionale ascendevano a oltre 900 milioni) vorrebbe riversare una parte di colpa sulla maggioranza dell'Ufficio centrale che non fece la rettificazione a tempo, quando aveva sotto gli occhi la situazione al 30 aprile.

Noi dovevamo occuparci non di ricercare quanta fosse la scorta della Banca Nazionale nel tempo passato, ma di determinare la quantità che la Banca d'Italia dovrà avere nell'avvenire. Quindi la situazione al 30 aprile non fu da noi veduta. Quando l'onor. Finali ci affermava questo fatto, noi dovevamo crederlo; non dovevamo sottoporre questa affermazione ad un sindacato.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

Avvenne poi che questa supposta cifra di 900 e tanti milioni di scorta sulle ali del telegrafo percorse l'Italia, e naturalmente allora fu detto da chi era in grado di saperlo meglio d'ogni altro: dove mai sono stati questi 900 milioni? Sicuro, se mettete fra i biglietti di scorta i biglietti annullati e quelli di cui non è ancora compiuta la fabbricazione, arriverete a quella cifra; ma se invece queste due ultime specie di biglietti le sottraete, come le dovete sottrarre, dalla partita, ponendo mente alla contropartita della situazione, voi troverete che questi biglietti di scorta da 900 milioni si riducono a 350. (*Interruzione a bassa voce dell'on. Boccardo*).

L'onor. Boccardo mi dice di non insistere più oltre su questo argomento, ma, con buona pace del mio egregio collega, io ho bisogno di fare un'altra osservazione, della cui importanza sono tanto convinto, che spero di avere dalla lealtà dell'onor. Finali la dichiarazione che egli non insiste più in questo emendamento.

Ammettiamo che il sistema dalla minoranza escogitato per i biglietti di scorta sia attuato.

Dovendo quei biglietti di scorta per legge essere un quinto della circolazione autorizzata, ed essendo la circolazione autorizzata per la Banca d'Italia di 800 milioni, i biglietti medesimi saranno 160 milioni.

Però non bisogna dimenticare che per legge gli Istituti di emissione hanno dalla legge due doveri e un diritto.

Finchè all'onor. Grimaldi non piace di aprire le chiavi dello scrigno del Tesoro e pagare l'anticipazione statutaria straordinaria, la Banca d'Italia avrà il dovere di tener fuori per questo 52 milioni circa.

E siccome per legge è detto che questi 52 milioni possono avere una circolazione equivalente, così dai 160 milioni di biglietti di scorta, bisognerà detrarre questi 52 milioni sinchè questa anticipazione straordinaria non venga restituita.

Gli Istituti hanno inoltre verso il Tesoro il dovere di dargli fino a due quinti del loro capitale per anticipazione ordinaria. Sta bene che il Tesoro non ne abbia fin qui mai interamente profitto; ma ciò non esclude che possa profittarne in avvenire.

Per la Banca d'Italia, i due quinti di 210 milioni del capitale versato sono 84. Così i biglietti di scorta, che da 160 milioni per le

anticipazioni statutarie straordinarie vengono a ridursi a 108 milioni, per le anticipazioni ordinarie possono ridursi a 24 milioni.

Ma non basta; c'è di peggio. Fin qui dei doveri. Ma gl'Istituti hanno anche il diritto di avere tanta circolazione quanta hanno riserva al di là della circolazione autorizzata: ossia possono emettere tanti biglietti al di là, quanti siano coperti d'altrettanta riserva metallica. Ma quando avete ridotto la Banca d'Italia a 24 milioni di biglietti di scorta, come sarà possibile che la Banca d'Italia si valga di questo diritto che la legge le accorda?

C'è qualche cosa di più.

Nel caso ora configurato almeno 24 milioni di scorta rimangono; ma sotto un altro punto di vista, non solo non rimangono i 24 milioni, non rimangono nemmeno 50 centesimi. E questo caso si verificherebbe, quando data la esecuzione della legge, la circolazione sarà ridotta da 800 milioni a 630 milioni. Avvenuto ciò, il quinto della circolazione da servire per biglietto di scorta non sarà più di 160 milioni ma di 126; togliete da questi i soliti 52 milioni dell'anticipazione straordinaria, togliete gli 84 delle possibili anticipazioni ordinarie, e voi avrete questo bel risultato che la Banca d'Italia non solamente non avrà un biglietto solo da servirle di scorta, ma le mancheranno invece 10 milioni di carta.

Il sistema dalla minoranza escogitato adunque non è un sistema pratico.

Quanto non è più ragionevole il progetto ministeriale! Esso dice: La quantità delle scorte deve essere stabilita per decreto reale.

Oggi questa quantità non può fissarsi per legge. Fissata per legge dovrebbe essere uniforme per tutti gl'Istituti e restar sempre ferma.

Uniforme per tutti non può essere, perchè questa dipende anche dal numero delle sedi e succursali di ciascun Istituto. Non può essere costante, perchè la quantità delle scorte che può occorrere alla Banca d'Italia con 81 sedi o con 85 quante ne avrà domani, non può bastare a 100 quante ne avrà fra due anni.

Dunque questa quantità dovendo essere variabile a seconda dei diversi Istituti, e dovendo essere variabile anche a seconda dei bisogni diversi, non può fissarsi dalla legge.

Quando noi diciamo nella legge che la quantità ha da essere determinata per decreto reale,

quando noi diciamo in questa legge che lo Stato non ha soltanto la fabbricazione, ma anche la somministrazione dei biglietti di Banca, non si può esigere di più per garantire l'interesse dello Stato e la pubblica fede.

Ed ora degli emendamenti inutili e inaccettabili ho finito di parlare.

Ma prima di venire all'emendamento che ho chiamato utile, la minoranza vorrà permettermi di darle un consiglio.

Certamente non ho autorità; ma siccome si tratta di cose che fino ad un certo punto credo di sapere, così non vorrei mettere il Senato nel caso di ricevere quella lezione che la minoranza vorrebbe che il Senato desse alla Camera.

Si dice che nella legge ci sono dei difetti di forma e che anche per questi, quantunque siano emendamenti minori, la legge deve rimandarsi all'altro ramo del Parlamento.

Ma guardate, signori, che non avvenga che per ragioni di forma, in conseguenza dei vostri emendamenti, la Camera rimandi il progetto al Senato.

Prendete il vostro emendamento all'articolo primo:

« La Banca d'Italia, Società anonima per azioni... »

Società anonime che non siano per azioni non ne possono esistere; le Società in accomandita solamente possono essere semplici e per azioni. La minoranza si compiaccia di togliere le parole *per azioni*.

E un altro consiglio vorrei dare alla minoranza della Commissione.

Nello stesso emendamento, articolo primo, poco più sotto si dice:

« Lo statuto della Banca d'Italia, sentito il Consiglio di Stato, sarà proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, e sarà approvato con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri ».

Osservate di grazia l'art. 23 del progetto di legge, ove è scritto così:

« Per l'approvazione dello Statuto della Banca d'Italia sarà convocata un'assemblea degli azionisti ».

Quest'articolo 23 la minoranza lo lascia intatto.

Dunque parrebbe che, secondo l'articolo 23,

lo statuto dovesse essere innanzi tutto approvato dalla Banca d'Italia.

Per mettere in armonia l'art. 1 emendato, con l'art. 23, bisognerebbe supporre che il ministro di agricoltura, industria e commercio dovesse fare lui lo statuto e lo dovesse mandare alle tre assemblee delle tre Società che si fondono, affinché gli azionisti rispettivi lo approvassero. Ma ciò non può essere di fronte all'articolo 134, n. 2, del Codice di commercio, al quale non si è voluto derogare e il quale dice che lo statuto deve essere approvato dagli azionisti. Qui occorre l'approvazione del Governo, perchè si tratta di un Istituto di emissione; ma questa approvazione non deve nè può essere che in secondo grado. Quindi dovrebbe dirsi nell'articolo primo emendato non già che il ministro propone lo statuto, quasi che egli, non gli azionisti, dovesse essere di questa proposta l'autore, ma che il ministro propone la approvazione dello statuto già deliberato dalla assemblea degli azionisti.

Facendo questa correzione si eviterà il pericolo che altri ci rimproveri quello stesso peccato che noi rimproveriamo ad altri.

E, finalmente, un altro consiglio di questo genere mi permetto di dare, ed è quello che si riferisce all'art. 10, senza di che evidentemente la legge andrebbe a peggiorarsi.

Dice la legge all'art. 10:

« La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti dedotto l'ammontare della riserva ai termini della prima parte dell'art. 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2 ».

La minoranza, emendando questo articolo, vorrebbe che la legge dicesse in questo altro modo:

« È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva metallica ai termini della prima parte del comma primo dell'art. 6 ».

E su questo discorse ieri l'onorevole presidente del Consiglio, dimostrando che quest'aggiunta contraddice alla legge. Quella prima parte dell'art. 6 non si riferisce soltanto alla riserva puramente metallica, ma anche al 7 per cento, che può aversi in cambiali sull'estero.

Non è di questo però che io voglio parlare. Si dice poi nell'emendamento:

« L'ammontare della circolazione rappresentata per intero dalla valuta metallica e l'ammontare della riserva corrispondenti alle anticipazioni a termini dell'ultimo comma dello articolo 2 ».

Ma l'art. 2, se voi lo guardate, è male invocato, perchè ivi di questo ammontare della riserva corrispondente alle anticipazioni non si parla.

Ecco l'art. 2:

« La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i detti limiti quando i rispettivi biglietti siano rappresentati dalla valuta metallica ». Ed è quello che si dice prima nell'emendamento « rappresentata per intero dalla valuta metallica ». Poi si dice nell'art. 2: « Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondenti alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato ».

Ma qui non si parla di riserva metallica. Non può quindi invocarsi per la riserva corrispondente alle anticipazioni l'art. 2. L'art. 2 nel progetto di legge s'invocava, intendendo riferirsi soltanto alla riserva rappresentata interamente da valuta metallica; e non alla riserva corrispondente alle anticipazioni che è la riserva del terzo, perchè di questa riserva si parla in un articolo successivo, là dove si dice: « Nulla è innovato nè rispetto alla tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva per ciò che si riferisce alle anticipazioni ».

Dunque, o volete richiamare l'art. 2 e vi dovete limitare a parlare della riserva rappresentante per intero la circolazione eccessiva.

O volete anche parlare della riserva corrispondente alle anticipazioni, e voi dovete non soltanto ricordare l'art. 2 ma anche l'art. 23 nel quale si parla appunto di questa riserva e si dice che nulla è innovato alla medesima.

Mi perdoni la minoranza se ho creduto di dover fare queste osservazioni che possono apparire pedantesche. Ma spero che il Senato mi avrà per iscusato dal momento che a simile osservazione io ne aveva avuto dalla minoranza l'eccitamento e l'esempio.

Chiederei pochi minuti di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti (ore 2.20 pom.).

PRESIDENTE. Si prosegue la seduta.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

L'onor. senatore Barsanti ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Signori senatori, l'ordine che mi sono prefisso mi impone ora di parlare del 24° emendamento proposto dalla minoranza e che io ho chiamato emendamento utile. L'articolo che si tratterebbe dalla minoranza da emendare è l'art. 15, quello cioè nel quale si dispone relativamente alla vigilanza.

La vigilanza governativa fu l'argomento principale che si trattò nelle molte adunanze dell'Ufficio centrale, e tutti d'accordo sentimmo il bisogno che la vigilanza governativa fosse seriamente ed efficacemente organizzata.

Vi è un punto intorno al quale l'accordo è perfetto. La maggioranza, la minoranza dell'Ufficio centrale e il progetto di legge vogliono unanimi che la vigilanza governativa sia affidata ai due Ministeri di agricoltura industria e commercio e del Tesoro.

« La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del Tesoro ».

Ma non è questo il solo punto intorno al quale siamo tutti d'accordo; ve ne è anche un altro ed è quello della biennale ispezione straordinaria. Voi troverete negli emendamenti della minoranza riprodotta questa parte dello stesso art. 15:

« Ogni biennio, a cura del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, sarà eseguita una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbono riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi ».

E finalmente siamo tutti d'accordo anche sopra un terzo punto egualmente essenziale, su cui richiamo fin da ora l'attenzione del Senato:

« I modi e le norme di essa (la vigilanza) saranno determinati per decreto reale da emanarsi ».

Dunque prenda atto il Senato che l'accordo è perfetto sopra questi tre punti; vale a dire: vigilanza sugli Istituti dei due Ministeri, biennale

ispezione straordinaria, decreto reale che fissi i modi e le norme della vigilanza.

Ci è una piccola divergenza fra noi, o per dir meglio fra la minoranza da un lato e la maggioranza ed il progetto di legge dall'altro. E questa piccola differenza si riferisce al termine entro il quale deve essere pubblicato il decreto reale che determinerà i modi e le norme della vigilanza, perchè mentre il progetto di legge dice che questo decreto reale dovrà emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, la minoranza vorrebbe che il decreto reale fosse emanato entro tre mesi.

E la minoranza sotto il suo punto di vista ha ragione, perchè ritardandosi, per gli indugi voluti da lei, la pubblicazione di questa legge, il termine di sei mesi sarebbe troppo lungo. Se la legge è fatta col concetto di essere pubblicata ben tosto; se forse quando fu proposta si sperava che a quest'ora dovesse essere già pubblicata, il termine dei sei mesi non era soverchio. Ma questo divario fra noi non ha grande importanza, tanto più perchè non si dice che il Governo pubblicherà questo decreto reale decorsi sei mesi: si dice invece che lo pubblicherà entro sei mesi.

Ma se siamo d'accordo tutti per ciò che si riferisce alla vigilanza, per ciò che si riferisce alla ispezione biennale, per ciò che si riferisce al decreto reale in cui i modi e le norme della vigilanza debbono essere determinati, l'intero Ufficio centrale qui non si arresta e pensa che sarebbe bene sapere fin d'ora quali saranno almeno alcuni di quei modi, almeno alcune di quelle norme che saranno col decreto reale, da emanarsi, fissate.

L'Ufficio, concorde in questo pensiero, è concorde altresì nell'esprimere il desiderio che questi modi e queste norme da stabilirsi fin d'ora consistano principalmente nella nomina di una Commissione permanente che composta con elementi parlamentari e amministrativi, abbia l'incarico non già di togliere e nemmeno di attenuare la responsabilità del Governo, ma di agevolare ad esso il gravissimo compito.

Maggioranza e minoranza siamo tanto d'accordo sulla specializzazione di queste norme, che se voi mettete a confronto l'emendamento della minoranza coll'ordine del giorno proposto

da noi, troverete che la minoranza ha preso da noi ad prestito le stesse parole.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Le abbiamo date noi.

Senatore BARSANTI, *relatore*... Io per verità non ci tengo molto al vanto della priorità; ma giacchè si è detto tante volte questo, desidero mi sia concesso ristabilire esattamente la verità dei fatti.

L'ordine del giorno, secondo il quale la vigilanza doveva essere organizzata, fu formulato la prima volta nell'adunanza della Commissione dall'onorevole Boccardo.

Poi nella stessa giornata, in un'adunanza successiva, l'onorevole Bargoni modificò l'ordine del giorno dell'onorevole Boccardo.

Dopo la conferenza che ebbe luogo fra la Commissione ed il Ministero, io che fui nominato relatore ebbi l'incarico di tornare a formulare quell'ordine del giorno introducendovi le modificazioni opportune e che erano la conseguenza delle ulteriori discussioni avvenute.

Tanto è vero questo, e sfido i miei colleghi della minoranza a contraddirmi, che io assunsi l'impegno di presentare quest'ordine del giorno assai prima che la relazione fosse compiuta.

Ma siccome poi mi accorsi che quest'ordine del giorno non poteva essere esattamente formulato se non quando la relazione fosse stata dai colleghi approvata, così l'ordine del giorno fu compilato subito dopo tale approvazione. La minoranza allora ne staccò una parte e la inserì nell'emendamento dell'articolo 10. (*Interruzioni*)...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore BARSANTI, *relatore*... La maggioranza e la minoranza desiderose egualmente, che la vigilanza fosse bene organizzata, convinte egualmente che questo fosse l'argomento vero sul quale si dovesse concentrare la nostra attenzione, concordi egualmente nella determinazione della massima parte delle attribuzioni da conferirsi alla Commissione di vigilanza, si divisero poi su questa questione.

I modi e le norme della vigilanza su cui siamo d'accordo debbono essere fissati per legge o possono fissarsi per decreto reale?

La maggioranza crede che possono essere fissati per regolamento sia pure da convertirsi in legge, quando questi modi e queste norme siano fin d'ora solennemente concordate dal

Governo; la minoranza crede invece che questi modi e queste norme debbano essere fissate per legge, anche se il Governo oggi formalmente le accetta.

In tale divergenza, la prima indagine a farsi è se la determinazione di tutto ciò che attiene alla vigilanza è materia di legge o materia di regolamento.

La questione fu posta ieri ne' suoi veri termini dall'onor. Pierantoni.

Egli però, mentre ritenne che il regolamento di questa vigilanza dovesse essere argomento di legge e non di decreto reale, si guardò bene dal dimostrarlo, ossia, dette per dimostrato ciò che doveva dimostrare, perchè si affaticò, e non ce n'era molto bisogno, a dire, che, a somiglianza della costituzione del Brasile e di quella che ha dato il Sultano, il nostro Statuto impone che la legge sia fatta dalle due Camere. E su ciò non potremmo non essere d'accordo; ma ciò che interessa veramente di sapere, è se il regolamento di ciò che attiene alla vigilanza possa essere argomento di decreto o debba necessariamente formare argomento di legge.

Ora è questa una questione di diritto costituzionale, che a prima vista non si risolve facilmente, perchè se si vanno a consultare gli scrittori, almeno per me, si esce da queste consultazioni con delle idee più confuse di quelle che avevamo quando siamo andati a consultarli.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Io ho un criterio tutto mio, ma credo di non allontanarmi dal vero. Non è il criterio del giureconsulto, ma il criterio dell'uomo pratico, e mi pare che questo criterio abbia in suo favore il buon senso.

Che cosa sia la legge lo sappiamo tutti e non ho bisogno qui di dirlo.

Il potere legislativo è quello solo che può fare le leggi. Il potere esecutivo che ha il diritto di fare i regolamenti, può trovare vincolata la sua potestà dall'azione del potere legislativo. Il legislatore non solo può fare ciò che è strettamente materia di legge, ma può immischiarsi anche in ciò che sarebbe argomento di regolamento. In conseguenza di ciò per me la questione è puramente accademica.

Quello che è necessariamente materia di legge è il diritto di vigilanza; imperocchè quando si

ha una legge generale che sottrae le Società all'obbligo della vigilanza, ci vuole un'altra legge che faccia eccezione alla legge generale, la legge cioè che sottopone a questa vigilanza gli Istituti di emissione; nè il potere esecutivo avrebbe mai facoltà di restringere l'applicazione della legge. Ma quando si tratta non più del diritto di vigilanza, ma del modo di esercitare questo diritto, allora o il legislatore se ne occupa da sé, e debbono tutti alla volontà del legislatore uniformarsi; o invece il legislatore lascia com'è naturale, e come avviene il più delle volte, questa determinazione al potere esecutivo, e il potere esecutivo è padrone di fare ciò che meglio a lui aggrada.

Quello che io dico, che cioè l'esercizio del diritto di vigilanza è per natura sua cosa più propria del potere esecutivo che del legislativo, è dimostrato eziandio dai precedenti storici; e non crediate che io voglia andare tanto lontano quanto è andato l'onor. Pierantoni; mi fermo in casa. E mi fermo principalmente, esclusivamente, quasi direi, a ciò che riguarda la nostra legislazione bancaria.

Ci fu il purtroppo famoso decreto legge del 1° maggio 1866 col quale fu istituito il corso forzato. Reminiscenza dolorosa questa, che cessa di essere dolorosa quando si riconnetta coi fatti che vennero immediatamente dietro a quel disastroso ma inevitabile provvedimento.

Si istituì con questo decreto-legge il corso forzato, e si disse: « Il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel presente decreto; di riscontrare le loro operazioni e di opporsi all'esecuzione delle deliberazioni dei provvedimenti contrari ai loro statuti, alle leggi e agli interessi dello Stato. Con altri decreti reali sarà ordinata la vigilanza e il riscontro di cui si parla nell'articolo precedente e provveduto a quant'altro occorre per l'esecuzione del presente decreto ».

Dunque con questo primo decreto che pei pieni poteri poco prima concessi al Governo era legge, il modo col quale dovevano essere la vigilanza e il riscontro ordinati, venne affidato al potere esecutivo.

E questo decreto ha la firma, come tutti sappiamo, dell'onor. Scialoja, di cui è imperitura nell'animo nostro la cara memoria.

Venne la legge del 1874, quella cioè sulla cir-

colazione cartacea, e all'art. 28 di questa legge si dice così:

« Il regolamento da approvarsi per decreto reale, sentiti gli Istituti di cui all'articolo primo e previo il voto del Consiglio di Stato, darà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione di questa legge e quelle transitorie che occorressero per agevolarla. Come pure stabilirà le norme e le guarentigie per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del Governo anche per quanto si riferisce alla fabbricazione ed emissione dei biglietti consorziali, all'abbruciamento e rinnovazione loro ».

E questa legge, lo sappiamo tutti, ha le due firme dell'immortale Minghetti e del nostro onorevole collega Finali, al quale auguriamo lunga e felice la vita; tanto più perchè di lui non può dirsi quello che suppose relativamente ai senatori in generale l'onor. Rossi; forse nemmeno quello che suppose, mi pare, l'onorevole Negri.

E di fatti questa vigilanza, che al potere esecutivo era stata data, fu determinata col successivo decreto del 21 gennaio 1875.

Io non ho bisogno di dire di più; ricordo unicamente per ragione di analogia, che altrettanto fu fatto quando si trattò di organizzare il credito fondiario.

Quando si fece la legge del 1881 per l'abolizione del corso forzoso si tenne lo stesso sistema.

Vero è che allora si introdusse un'eccezione, si parlò della Commissione da nominarsi; ma se ne parlò unicamente perchè in quel caso alla vigilanza voleva farsi partecipare l'elemento parlamentare.

Dunque i precedenti storici sono tutti per noi; ed è certo che se si è fatto sempre così, si può fare così anche questa volta.

Il potere legislativo può lasciare al Governo la determinazione dei modi e delle norme con le quali la vigilanza ha da essere esercitata. E su questa risoluzione del lato astratto della questione, credo siamo d'accordo anche con la minoranza, perchè se questa pensasse diversamente, non avrebbe lasciato sussistere nell'emendamento dell'art. 15 quel decreto reale, con cui i modi e le norme della vigilanza dovranno essere determinate.

Ma sento dire qui dietro a me, se non m'inganno, dall'onor. Todaro: tutto questo va bene,

ma, ha fatto una bella prova l'ordinamento della vigilanza esercitata in conseguenza dei decreti reali!

Con questa obiezione comincio dall'osservare, che mi è data per risolta la questione, perchè allora non è più una questione costituzionale quella che deve risolversi; è invece una questione di opportunità o di merito; è la questione diretta a sapere se è opportuno, se è utile, se è necessario che il potere legislativo intervenga per determinare intieramente i modi di vigilanza.

Ora io della fatta obiezione non so vedere, me lo perdoni l'onor. Todaro, l'importanza; imperocchè porto ferma opinione che i fatti lamentati, e dei quali è bene non parlare lungamente, quantunque sia bene pure ricordarli per ammaestramento dell'avvenire, i fatti lamentati furono la conseguenza, non già del difetto degli ordinamenti, ma della negligenza o dolosa o colposa degli uomini. Credete voi che tutto quel che è successo non sarebbe successo ugualmente se ci fosse stata una legge ove si fosse detto che il Ministero di agricoltura, industria e commercio farà delle ispezioni o manderà degli ispettori a verificare come stanno le Casse dei diversi Istituti di emissione?

Datemi degl'ispettori che non facciano il loro dovere: tanto è che essi violino quel dovere che è scritto nella legge quanto il dovere che è scritto nel regolamento.

Facciamo un caso pratico che potrebb'essere anche un caso vero.

Supponiamo che un ispettore sia andato per conto del Ministero a verificare lo stato di una Cassa e che vi abbia trovato delle magagne e che i risultati di questa ispezione siano stati sottoposti al ministro e che il ministro non li abbia veduti o, vedendoli, non li abbia guardati, o, guardandoli, abbia poi sentito dire che tutto era rimediato. Se questa ispezione fosse stata ordinata dalla legge, i risultati ne sarebbero stati forse diversi?

Non attribuiamo dunque alla legge un'influenza maggiore di quella che ha.

La vigilanza ha da essere ordinata in modo serio ed efficace. La vigilanza sia dalla legge fissata, perchè se la legge non la fissa il Governo questo diritto non ha. Ma quando si vuole determinare quali sono i modi e le norme con cui questa vigilanza deve esercitarsi, la-

sciamo la determinazione di questo modo e di queste norme o almeno la iniziativa di tale determinazione al Governo, affinchè questo possa poi assumere di fronte al Parlamento ed al paese intiera la responsabilità del proprio operato.

Senatore TODARO. Domando la parola per fatto personale.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Venendo ora all'esame e al confronto del sistema proposto dalla maggioranza e di quello proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale, ci sarà facile dimostrare che il sistema nostro è migliore perchè più completo. Noi abbiamo proposto che questa vigilanza sia esercitata dalla Commissione permanente incaricata di vigilare alla esecuzione dei provvedimenti per l'abolizione del corso forzato.

Ed abbiamo voluto che l'incarico di tale esercizio sia dato a questa Commissione perchè la vigilanza possa funzionare sino da oggi, ossia perchè non si possa attuare la legge senza che questa Commissione dia l'avviso suo sui provvedimenti all'attuazione indispensabili.

Abbiamo dato questo incarico alla Commissione permanente istituita dall'art. 24 della legge del 1881, perchè ci è parso che o per ragione di competenza o per ragione almeno di analogia queste funzioni di vigilanza sugli Istituti di emissione a lei si addicessero.

Quando adunque io leggo nell'emendamento proposto all'art. 15 queste parole: « La Commissione di vigilanza darà il suo avviso intorno ai decreti contemplati nella legge, ed in generale su tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione », io debbo dire alla minoranza che questa disposizione ultima del suo articolo non ha un significato pratico.

Mi perdonino; ma la Commissione nuova, che *ex integro* dovrà essere nominata dopo che la legge sarà approvata, quando sarà nominata? Quando i provvedimenti per l'attuazione della legge saranno già presi, quando sarà già stato approvato lo statuto della nuova Banca d'Italia, quando sarà stato già presentato al Parlamento il decreto della riscontrata, quando saranno già state accertate tutte quelle operazioni in corso che non hanno carattere di operazioni bancarie e che debbono andare soggette alla liquidazione di cui parla la legge.

La maggior importanza di questa Commis-

sione sta in questo primo momento; e quando noi proponiamo che il Governo si valga per approvare lo statuto, per accertare le operazioni non bancarie, per preparare il decreto della riscontrata della Commissione esistente, ci pare di fare un organismo assai più completo di quello che si propone con l'emendamento avversario.

È vero che per ossequio alla minoranza, alla quale ci legano gli affettuosi ricordi delle lunghe ore passate in comune, nell'interesse della cosa pubblica...

Una voce. E delle Banche.

Senatore BARSANTI, *relatore (con forza)*. Delle Banche, no! Noi dell'interesse delle Banche non ci siamo occupati, e se, essendo interessati nelle Banche fossimo venuti qui, avremmo saputo qual era il nostro dovere...

PRESIDENTE. Non interrompano. Prego l'oratore di non raccogliere le interruzioni.

Senatore BARSANTI, *relatore*... Noi abbiamo tenuto conto dei suggerimenti della minoranza e in quel modo migliore che a noi era concesso.

Dal momento che la maggioranza andava nel proposito di non accettare alcun emendamento alla legge, noi non potevamo disconoscere dirò così l'innocuità di alcune proposte della minoranza; e abbiamo creduto di dar prova del nostro spirito di conciliazione introducendo nel nostro ordine del giorno il concetto di quell'emendamento col quale si sottopone la Banca al diritto comune, di quello col quale si vuole che la Banca d'Italia, divenendo proprietaria del bello stabile di via Nazionale, oggi appartenente alla Banca Nazionale, planti lì la sua sede e tenga lì le adunanze del suo Consiglio, di quello col quale si vorrebbe che i membri del Consiglio d'amministrazione fossero cittadini italiani, di quello col quale s'impone alla Banca d'Italia di tenere una sede o succursale in tutti i capiluoghi di provincia, di quello proposto ad iniziativa dell'onor. Rossi, per il quale la Banca d'Italia è impegnata a portare entro due anni a cento le sue sedi e succursali, di quello col quale si vorrebbe fossero accertate le operazioni non bancarie da liquidarsi, di quello col quale si vorrebbe che le cambiali sull'estero con cui si può ricostituire la riserva per il 7 per cento, fossero a tre mesi e pagabili in oro, e finalmente di quello col quale si vorrebbe che lo

statuto della Banca d'Italia fosse approvato dal Consiglio dei ministri.

Notiamo questo di più. Per dimostrare sempre il desiderio di accordarsi con la minoranza, e per seguire l'autorevole consiglio dell'onorevole Lampertico, abbiamo fatto un'aggiunta all'ordine del giorno per stabilire il modo come debba esser composta la Commissione di vigilanza invitando il Governo a presentare al Parlamento la relativa proposta. Questa Commissione che oggi per noi deve essere quella esistente per i provvedimenti della legge del corso forzoso, diventerà poi una Commissione nuova che si formerà su per giù collo stesso sistema della Commissione attuale.

La differenza fra la minoranza e noi è veramente una differenza di metodo.

Si dice che invece è una differenza di principi, una differenza di sostanza.

Io non voglio fare una questione di parole: la differenza è questa: la minoranza vorrebbe che i modi e le norme su cui siano d'accordo per la vigilanza fossero fissate per legge; noi crediamo di poterci acquietare, se il Governo consente con noi, noi crediamo di poterci acquietare che questi modi e queste norme siano inseriti in un decreto reale da convertirsi in legge.

Ma ingenui che siete, dice la minoranza e coloro che aderiscono a lei!

Il Governo tante volte promette, ma spesso non mantiene; a lui preme d'aver l'approvazione della legge e quel che sarà, sarà!

Pur di non aver da riconvocare la Camera elettiva il Governo è disposto ad accettare tutto.

Eppoi abbiate fiducia quanta ne volete nei governanti d'oggi; ma sapete voi forse se i governanti d'oggi saranno quelli di domani?

E non ricordate voi quel che è successo per le convenzioni ferroviarie?

Io confesso la verità, ma queste obiezioni mi sembrano del tutto speciose.

Comincio dal parlare della legge, colla quale le convenzioni ferroviarie furono approvate.

Io ho sempre udito dire, quasi direi, come un intercalare, che la prova dell'impossibilità, nella quale spesso si trova il Governo di mantenere la parola data, sta nel fatto della esecuzione della legge che approvò le convenzioni ferroviarie.

Ma, confesso il vero, io non aveva mai approfondito questa ricerca di fatto.

Quando però sentii l'onorevole Finali fare nel suo primo splendido discorso questa allusione, io ne rimasi colpito, pur ricordando allora che di questo argomento io non mi era occupato nella mia relazione, primieramente per una ragione di delicatezza, e poi per una ragione di merito.

Per una ragione di delicatezza, perchè faceva parte della nostra Commissione un autorevole membro che, dopo l'approvazione della convenzione, era stato ministro dei lavori pubblici; e non mi pareva conveniente entrare in un argomento nel quale egli doveva saperne assai più del relatore. Per una ragione di merito, perchè non si può argomentare da una legge che approva un contratto, e per occasione della quale da una delle parti contraenti sono state fatte delle dichiarazioni qualunque, a una legge nella quale non si approva un contratto, nella quale si fanno delle disposizioni a cui gli Istituti di emissione dovranno, se così piacerà a loro, uniformarsi. Noi non abbiamo mai dato a questa legge il carattere contrattuale; e qui sta la grande differenza fra l'un caso e l'altro.

Senonchè, avendomi l'onor. Finali eccitato a fare delle indagini su questo proposito, io gli debbo rispondere che al suo eccitamento ho obbedito, e che sono stato formalmente assicurato che i tre ordini del giorno coi quali dal Senato fu approvata la legge delle convenzioni ferroviarie sono stati esattamente osservati.

Furono, è vero, chieste in quella occasione alcune dichiarazioni al Governo, ed è vero che per una di queste il risultato non ha pienamente corrisposto alle intenzioni di chi l'aveva provocata. Ma ho anche saputo che il Governo fino da quel momento manifestò dei gravi dubbi su quell'argomento. Passiamo oltre.

Io credo che qui non sia una questione di fiducia negli attuali ministri. Per me si può avere maggiore o minore fede nell'attitudine dei governanti a tenere nelle mani la somma e sulle spalle la soma della pubblica cosa; si può avere maggiore o minore compiacenza pensando al modo col quale essi hanno raccolto dai loro predecessori il potere; si può avere maggiore o minore speranza che la fortuna conceda a loro di compiere l'alta missione

loro affidata. Ma, di una cosa, sola non si può dubitare, ed è della rettitudine dei loro intendimenti. E intorno a ciò siamo d'accordo fra maggioranza e minoranza. Perciò quando si arriva a quegli alti posti, e si hanno tanti occhi addosso, la rettitudine degli intendimenti continua ad essere una virtù, ma è anche una necessità.

I ministri attuali, si dice, possono cadere. Mi pare che per ora voglia di cadere non l'abbiano, e non fosse altro per il sentimento del dovere, è naturale che questa voglia non debbano averla. Ma se cadranno seguirà di loro quello che segue dei papi e dei re: ne verranno degli altri, i quali trovando buono quello che è stabilito fra noi lo eseguiranno. E quel che è stabilito fra noi è buono, è giusto, è utile; e noi ne abbiamo delle garanzie a sufficienza.

Una prima garanzia sta nell'accordo che passa fra minoranza e maggioranza, imperciocchè siamo tutti d'accordo nel credere che questa vigilanza debba essere esercitata per mezzo di una Commissione permanente, la quale abbia quelle determinate attribuzioni. Un'altra garanzia di questo accordo noi l'abbiamo nel fatto che quel che noi proponiamo è su per giù quel che avevano proposto i ministri dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Se voi prendete sotto gli occhi il progetto di legge che il Governo aveva presentato, voi troverete che sin dall'articolo 1° si diceva: « Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con decreto reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del Tesoro, udita la Commissione di che all'articolo 18 della presente legge ». E all'art. 7 si diceva che « la quantità dei biglietti da 25 lire sarà stabilita per decreto reale, udita la Commissione di che all'art. 18 ». E all'art. 9 poi si diceva ancora: « Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, udita la Commissione di che ha citato l'art. 18... ». E all'art. 15 si ripeteva lo stesso: « Ogni biennio.... le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate dalla predetta Commissione », ecc. Nell'articolo 18 si parla della Commissione, la quale diventa Commissione permanente di vigilanza, sulla circolazione dei biglietti di Stato e di Banca, e continuerà in quest'ufficio dopo tutte le operazioni relative all'abolizione del corso forzoso.

La garanzia migliore poi sta nel fatto che noi

abbiamo concordato e che ora aspettiamo di sapere se il Governo accetta, che il decreto reale con cui le norme della vigilanza saranno fissate dovrà essere convertito in legge.

Ho udito ieri o ieri l'altro l'onorevole Guarneri dire, che questo istituto dei decreti reali da convertirsi in legge contraddice alle massime del nostro diritto costituzionale.

Io non posso essere della sua opinione. Io vedo che qualche cosa di simile è in tutti i paesi. I *bills* d'indennità, per esempio, le ordinanze di urgenza sono poco differenti dai nostri decreti da convertirsi in legge.

Ad ogni modo noi ne abbiamo moltissimi esempi nella nostra legislazione; e tutti ricordiamo che quando il Sella propose all'approvazione del Parlamento il famoso decreto del 29 giugno 1865 dovè cadere, perchè quantunque fosse stato approvato dal Senato fu disapprovato dalla Camera. E non basta. Oggi cotesta obiezione non vale di fronte al progetto di legge che discutiamo; non vale nemmeno di fronte agli emendamenti della minoranza.

Non vale di fronte al progetto perchè noi abbiamo già in esso il decreto della riscontrata che, si dice, deve essere convertito in legge; e su ciò non è sorta per ora alcuna questione.

Non vale di fronte alla minoranza, perchè tra gli emendamenti proposti da lei ve ne ha uno, pel quale si debbono convertire in legge perfino i decreti che si faranno sia al momento nel quale si ordinerà il cambio dei biglietti durante il corso legale, sia al momento nel quale, cessato il corso legale si ordinerà il cambio medesimo.

Dunque questa obiezione non può trattenerci dallo insistere nel raccomandare al Governo che non solo egli accetti le norme fissate nel nostro ordine del giorno, d'accordo colla minoranza; ma che accetti eziandio la condizione che questo decreto sia convertito in legge, condizione che costituisce per il Senato la miglior garanzia che le sue intenzioni saranno esaudite.

Il nostro ordine del giorno, intendiamoci bene, non toglie di mezzo gli emendamenti proposti dalla minoranza e lascia al Senato ampia libertà di discuterli. E siccome, questo ordine del giorno, se così piace al nostro presidente, può essere messo ai voti prima dell'art. 15, come parrebbe a tutto l'Ufficio centrale; quello sarà il momento in cui il Senato mostrerà se

intende che il modo e le norme della vigilanza debbano stabilirsi a quel modo che è nell'ordine del giorno fissato, o debbano invece stabilirsi in quell'altro modo che sarebbe proposto dagli emendamenti della minoranza.

Un'altra obbiezione ho sentito fare che mi è parsa duplice e contraddittoria.

Voi offendete, si dice, la Camera dei deputati con questo vostro ordine del giorno, o almeno le prerogative della Camera, e poi offendete le prerogative del Senato. A noi pare davvero di non meritare questo doppio rimprovero.

La Camera elettiva ha avuto nel Governo una fiducia più illimitata e più grande che non abbiamo noi. La Camera ha detto al Governo: fate voi quello che vi pare, relativamente al modo della vigilanza; e noi diciamo al Governo: fate quello che vi pare, ma fino ad un certo punto; fate in questo ed in quest'altro modo.

Che differenza vi è fra noi?

Quando il Governo va d'accordo con noi di fare a quel modo che noi suggeriamo, non ci pare di offendere alcuno. Non è il caso di cui parlava l'onor. Pierantoni ieri, che siamo noi soli a fare una legge, mentre la legge dovrebbe essere bicamerale.

Quanto poi alla offesa che si farebbe alle prerogative del Senato mi dispiace di dover dire che io non so concepirla.

Basta percorrere gli atti parlamentari per vedere come e quante volte il Senato non abbia creduto di venir meno al suo diritto approvando i progetti di legge come gli venivano dalla Camera elettiva.

E qui mi sento dire: si capisce bene che voi non volete che il progetto ritorni alla Camera; voi volete che ai deputati sia risparmiato l'incomodo di ritornare a Montecitorio, ed al Governo l'imbarazzo di riconvocarli.

No, noi non abbiamo questa intenzione; perchè crederemmo di fare offesa ai membri dell'altro ramo del Parlamento supponendo che essi non possano accorrere premurosi ad un atto di adempimento del proprio dovere. Noi non crediamo di risparmiare un imbarazzo al Governo perchè tutti sappiamo che esso ha specialmente nell'altro ramo del Parlamento una maggioranza molto numerosa e fedele.

Ma dunque perchè combattete qualunque emendamento?

A questo punto, giacchè sono per finire, il Senato mi deve permettere di fare una considerazione che potrebbe avere una certa mistura di politica.

Ma intendiamoci bene, non di quella politica piccina che qui non si fa, di quella politica che consiste nel frapporre ad ogni piè sospinto dei bastoni nelle ruote del carro ministeriale. Intendo di quella politica alta che è sola degna del Senato, dove le persone dinanzi ai principî scompaiono, dove le passioni non turbano la serenità degli animi, dove non trova modo d'insinuarsi la diffidenza, nè aleggia il sospetto.

Nel finire la mia relazione io credei bene di mettermi all'ombra dell'autorità di un venerato collega ricordando ciò che egli aveva scritto in altra occasione. L'onor. Lampertico di questa reminiscenza mi fu grato ed ebbe per me parole gentili, di cui lo ringrazio, come ringrazio pure tutti coloro che apprezzarono la mia relazione con benevolenza.

Debbo però uno speciale ringraziamento al mio amico Finali che mi disse pittore della buona scuola. Sì, io sono un pittore, ma un pittore sul vero: e se nella mia relazione ha trovato delle ombre, ciò sta a significare che agli occhi miei, secondo le regole della luce, quelle ombre là ci dovevano essere.

Ringrazio pure l'onorevole Guarneri d'aver detto che nella mia relazione c'era un idillio. Sì, sono un arcade; ma sono di quegli arcadi che credono all'avvenire del paese, sia questo paese ricco, come disse l'onor. Brambilla, sia invece povero, come ce lo dipinse l'onor. Negri.

Quello che feci nella mia relazione, io faccio ora chiudendo il mio discorso.

Mi pongo all'ombra di un altro egualmente rispettato collega, di cui leggo queste parole:

« È tempo di uscire fuori da questo ambiente dove si respira a disagio e risalire ad aere più respirabile ».

È quell'aere più respirabile che invocava ieri l'altro l'onor. Finali.

« Questi argomenti non rimangono nelle alte e serene discussioni legislative, ma si ripercuotono nel paese e ci trovano alimento nel soffio pestifero delle passioni malsane: *Sat prata biberunt*, e l'ora è giunta di chiudere i rivoli.

« Si faccia una volta il silenzio sopra questa travagliata questione che irrita e divide gli

animi; e sarà ventura, perchè con gli uomini di cuore che sono gli avversari di ieri non vi sarà più altra gara che quella di vincersi l'un l'altro nelle prove di affetto e di devozione alla patria ».

Chi scriveva queste parole era l'onor. Saracco. Il progetto di legge che raccomandava al Senato, e che fu approvato tal quale era venuto dalla Camera, era quello sulle convenzioni ferroviarie.

Sì, o signori, noi vogliamo, fino a che non ci si dimostri l'urgente necessità fin qui non vista da noi di fare altrimenti, venga approvato.

Noi siamo scesi nel fondo della nostra coscienza: abbiamo posto da un lato della bilancia i vantaggi che si potrebbero ottenere accogliendo gli emendamenti proposti, e dall'altro lato i danni che deriverebbero dal rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento; e la bilancia è caduta da questo secondo lato: i danni ci sono apparsi più gravi dei problematici vantaggi.

Noi desideriamo che il progetto di legge venga approvato, perchè ci pare ormai tempo che la questione si chiuda, perchè non venga più in mente ad alcuno di proporre sospensioni e perchè si regolino una buona volta in un modo non provvisorio il corso legale e la facoltà di emissione.

Voi sapete meglio di me che dal 1874 abbiamo prorogato il corso legale con ventuna leggi, e per sei volte siamo tornati a prorogare la facoltà della emissione.

Noi desideriamo che il progetto di legge venga approvato, perchè ci pare necessario che gl'Istituti ai quali la facoltà di emissione si concede e si conferma, sappiano che sono destinati a vivere, e, se sapranno bene amministrarsi, a prosperare, e che la missione loro non è quella di fare dei salvataggi all'uso antico, ma di favorire l'incremento del credito pubblico aiutando lo Stato in quest'opera e prendendo quei provvedimenti che valgano fin d'ora a far cessare la esasperazione dell'aggio.

Noi desideriamo che il progetto di legge venga approvato, e sapete anche perchè? Perchè ci pare una..., non vorrei dire una troppo acerba parola, una cosa non bella che dopo il famoso 10 gennaio 1893 si sia per tre volte prorogata la facoltà di emissione, e che

la legislazione italiana conti anche oggi tra gl'Istituti d'emissione la Banca Romana.

L'onor. Rossi, il quale, me lo perdoni, ha qualche volta nelle parole un po' d'acredine, non propria dell'animo suo mite sempre e gentile, diceva l'altro giorno, facendoci grazia di non annoverarci nè fra i compromessi, nè fra gli interessati, che noi eravamo quietisti, e che egli non sapeva se dovesse attribuire il nostro atteggiamento a coraggio o a paura. Onor. Rossi, il nostro atteggiamento è coraggio e paura ad un tempo: è coraggio personale nello sfidare quell'impopolarità che può venire dall'essere creduti troppo ossequenti ai voleri del Governo; è paura non per noi, ma pel paese, dal quale intendiamo di allontanare imminenti pericoli.

Faccia Iddio che, ispirandosi a questo duplice sentimento di coraggio e di paura, il Senato approvi il progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Negri.

Senatore NEGRI. Io chieggo al Senato due soli minuti per isvolgere un fatto strettamente personale, ma se il Senato fosse insofferente io, rispettandone la legittima impazienza, rinuncierei alla parola...

Voci. Parli! Parli!

Senatore NEGRI. ... mi limito a protestare con tutto l'animo contro certe frasi, pronunziate ieri a mio riguardo dall'onor. presidente del Consiglio, le quali non rispondono alla realtà.

Ieri l'onor. presidente del Consiglio, rispondendo al mio discorso, non so con qual diritto e per quale ragione ha mostrato di non credere alla sincerità dei miei sentimenti ed alla schiettezza delle mie parole; ed ha voluto giustificare questa mancanza di fiducia con una supposta contraddizione fra le mie affermazioni e la mia condotta. Egli ha detto: « Il senatore Negri si atteggia ad uomo imparziale e vuol farci credere di vivere al disopra delle piccole questioni di partito, ma ciò è così poco vero che il senatore Negri ha sempre approvato tutto quello che hanno proposto i suoi amici, e ha sempre disapprovato e respinto tutto quello che proponiamo noi ».

Onorevole Giolitti, quando si lanciano di queste accuse contro un uomo, appoggiandole a dei precedenti, bisogna conoscerli esattamente questi precedenti, altrimenti ci si espone al pe-

ricolo di sentirsi rispondere, come oggi io posso rispondere a lei, che la verità si trova all'estremo diametralmente opposto a quello in cui ella voleva collocarla.

Parlando dei miei amici, io suppongo che Ella alludesse al Ministero Di Rudini. Ora la prima volta che io ho preso la parola in questo illustre Consesso fu nel giugno del 1891, e fu per fare una critica a fondo non già di una legge, ma di tutta quanta la politica di quel Ministero, di cui ho cercato di dimostrare quelle che a me sembravano contraddizioni, ed ho anche preveduto le difficoltà in mezzo alle quali si sarebbe trovato e alle quali non avrebbe probabilmente potuto resistere.

E quel discorso non è stato interamente dimenticato, poichè il nostro collega il senatore Chiala, in una recentissima discussione, mi ha fatto l'alto onore di citarlo e di commentarlo con parole di cui sono lieto di poterlo pubblicamente ringraziare. Veda dunque l'onor. Giolitti che io ho completamente eseguito la prima parte del programma che Ella vuole giustamente imporre ad un uomo imparziale; io ho combattuto recisamente e senza ritegno la politica dei miei amici in quelle parti in cui non mi sembrava buona e opportuna.

Rimane la seconda parte, quella che si riferisce alla condotta dei miei avversari.

Ebbene, onor. Giolitti, io posso dirle che ho approvato quasi tutte le leggi presentate da lei, quelle s'intende che ha presentato quando io mi trovavo al Senato; ho combattuto fieramente ed apertamente una legge sola, quella sulle pensioni, e la combatterei ancora, perchè nella mia coscienza credo che quella legge non sia una legge buona. Quanto alla legge attuale, io mi limito ad esprimere il desiderio che sia emendata.

E per verità in mezzo a tante questioni, a tanti dubbi, a tante incertezze, ad impressioni dolorose e permanenti, a tanti tentennamenti del Governo stesso, mi pare che questo desiderio sia proprio il più ragionevole ed il più modesto.

Vede dunque l'onor. presidente del Consiglio che la mia condotta è sempre stata nella più perfetta coerenza colle mie affermazioni, ed io ho adempito il programma di un uomo imparziale; a meno che ella per uomo imparziale intenda un uomo il quale, per proposito delibe-

rato, combatta sempre tutto quello che propongono i suoi amici e segua sempre devoto i suoi avversari.

Ma questo evidentemente non sarebbe un uomo imparziale, sarebbe addirittura un santo, ed io alla pretesa di santità finora non sono ancora assorto.

Io ieri ho parlato in un modo e con un accento che mi pareva dovesse darmi il diritto di essere creduto, la speranza di essere compreso.

L'onor. Giolitti non ha saputo o non ha voluto nè credermi, nè comprendermi, e ha preferito rispondermi colla ironia e colla affermazione di supposte contraddizioni nella mia condotta.

Io non so che farci; ne sono spiacente, ma più per lui che per me, perchè questo mi dimostra che, se egli possiede molte qualità, manca intieramente di una, che pure è la più preziosa in chi siede al Governo, ed è l'intuito pronto e sicuro degli uomini e dell'indole loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi per fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Io domandai ieri la parola dopo che aveva parlato l'onor. presidente del Consiglio, perchè desiderava rettificare due cose, che egli aveva detto sul conto del mio discorso.

Là prima è di poca importanza, ciò nonostante desidero di rettificarla.

Egli disse che io avevo parlato a fondo contro tutte le istituzioni bancarie esistenti, e questo è un errore che egli ha preso, perchè anzi dichiarai fin da principio che non intendevo neppure in questo momento, nè in questa legge di far questione di sistema e di principi; e dichiarai che accettavo le massime di questa legge, solamente credevo che degli emendamenti dovevano esservi introdotti; ma questa prima rettificazione ha poca importanza.

La seconda cosa che disse, e che tocca più sostanzialmente agli argomenti che ho addotto, ed ha maggiore importanza per l'andamento della discussione, è la seguente:

Egli disse che le nostre conclusioni, alludendo, suppongo all'onor. Negri e a me, erano troppo sproporzionate alle nostre premesse.

Egli dette una patente d'insufficienza, di leggerezza; quasi, agli emendamenti della mino-

ranza, e poi disse: Voi siete partiti troppo da alto per arrivare a queste conclusioni.

Ora si capisce che quest'artificio oratorio, quando rispondesse al vero, dovesse avere un effetto sopra il Senato; e quindi a me piace di dichiarare quali siano gli intendimenti che mi hanno mosso a parlare. Io non discuto adesso l'importanza degli emendamenti della Commissione. Il senatore Finali l'ha già sommariamente rilevata. Ne parleremo quando sarà il suo tempo.

La mia tesi è che questa legge ha bisogno di essere emendata, e che il Governo ha torto di non accettare gli emendamenti che possono migliorarla.

Ora di questi emendamenti ce n'è di varie specie.

Ci sono quelli della minoranza della Commissione; ci sono quelli degli onorevoli Brambilla e Rossi; e ce ne potrebbero anche essere degli altri.

E per esempio quelli dell'onor. Brambilla e Rossi che il Governo dichiarò di ritenere per inaccettabili, porterebbero un essenziale rimedio ai grossi difetti della legge. Io non voglio discorrerne ora, perchè sarebbe entrare nel merito degli emendamenti: non v'ha dubbio che quegli emendamenti migliorano essenzialmente, sostanzialmente la legge. Essi incontrano delle difficoltà per parte del ministro del Tesoro. Ma queste difficoltà sono discutibili anche al suo punto di vista. Perchè se fosse dimostrata, come credo sia facile, dimostrarlo, che i sacrifici che quelle disposizioni costerebbero al Tesoro, sarebbero largamente compensati. In questo caso anche al suo punto di vista il ministro del Tesoro avrebbe torto d'oppugnarli.

E così p. es. in quanto all'emendamento il quale tende a dare efficacia alle misure che provvedono alla mobilitazione, se voi non trovate modo di dare una efficacia alle misure che sono destinate a provvedere alla mobilitazione, malgrado i vostri articoli di legge, li troveremo dopo i venti anni allo stesso stato in cui stanno ora.

Il Governo e con esso la maggioranza della Commissione, ha adottato questo sistema di difesa. Gli emendamenti importanti li dichiara inaccettabili, di altri, si libera come non abbastanza importanti, e così li toglie di mezzo tutti.

L'onorevole relatore della Commissione, con quella sua eloquenza forense con la quale quando non se ne ha la pratica e la lunga attitudine è difficile contendere seguendo la stessa divisione, ha scelto alcuni esempi qua e là affermando di volere così non tediare il Senato, ed io nello stesso scopo lo seguirò con la stessa brevità.

Egli ha dichiarato che era inutile di dire nel primo articolo che il nuovo Istituto dovesse essere sottoposto al Codice di commercio.

Il presidente del Consiglio ha detto ieri che non vi era bisogno di dirlo, perchè doveva considerarsi come inteso; invece il relatore ha detto l'opposto. Esso ha detto che è proprio vero che gli Istituti di emissione non sono sottoposti al Codice di commercio.

Chi ha ragione fra loro? È difficile il dirlo. Quello che è evidente è che i sostenitori del progetto non sono d'accordo. L'onorevole relatore se ne deve essere accorto, ed allora ha detto che quel che egli diceva era vero per gli Istituti che esistevano prima di questa legge, ma che dopo la legge nuova questo cambia.

Ma come cambia? Rimane sempre vero che gli Istituti di emissione sono sottoposti alla legge che li istituisce.

Ora, se nella legge che li istituisce voi non dite che debbono esservi sottoposti al Codice di commercio, essi avranno larga ragione di credersene esenti.

Ella è avvocato e come tale ella ha attitudine a sostenere qualunque causa. Ma io, col semplice buon senso dico che se gli Istituti di emissione dipendono dalla legge che li istituisce, se questa non fa menzione d'altra legge, all'infuori di sé stessa essi possono pretendere a non avere altra dipendenza.

PRESIDENTE. Quanti qui discutiamo siamo tutti e niente altro che senatori e uomini parlamentari. La prego, onorevole Vitelleschi, di non introdurre certi argomenti nella discussione, perchè le opinioni così dell'uno come dell'altro non acquistano o perdono valore per la professione esercitata.

Senatore VITELLESCHI. Poi è passato agli emendamenti inaccettabili ed è venuto a discorrere delle scorte.

Io veramente confesso che ciò che ho sentito dire qui in riguardo alle scorte mi fa comprendere le ripugnanze che quelli oratori hanno a

disciplinarle. Ed infatti uno dei preopinanti ha detto che si possono con le scorte fare le funzioni ordinarie dello sconto, il ministro ha detto che possono servire per soddisfare al debito delle ricevitorie; e finalmente il nostro relatore ha detto che è il Governo che deve stabilire quante devono essere queste scorte. Che anzi quest'ultimo è stato il principale argomento dell'onorevole relatore.

Egli vi dice: ci penserà il Governo, fidatevi di lui. Ma, onorevole relatore, quando fallirà un'altra Banca Tiberina o un altro Banco di sconto, non sarà lasciare al Governo una grave tentazione, lasciando a lui la facoltà di stabilire in quale misura le Banche possano tenere in serbo questa grossa provvista di biglietti da lanciare quando che sia sul mercato? A che serve l'esperienza se non ha riuscito a insegnarvi neppure questo?

Io credo che la questione delle scorte sia questione seria e grave; io non so se la proporzione ideata dalla minoranza sia la giusta; ma so che il Senato farebbe assai bene se stabilisse un limite e che farà un grande errore se non lo apporrà.

E se anche il limite assegnato non bastasse, si potrà correggere, mentre che una volta che non sia provveduto da principio non si provvederà più.

Lo stesso senso esso ha provato per la vigilanza. Al relatore pare naturale che il modo e la misura della vigilanza sia abbandonata completamente al Governo; ha detto che le precedenti leggi han fatto così e le ha citate. Ed essendogli stato osservato che quelle leggi han fatto cattiva prova, egli ha accennato che le leggi non possono rispondere delle infedeltà di chi le eseguisce.

Ecco, se i mali ai quali abbiamo assistito non avessero avuto altra origine che la materiale infedeltà di impiegati, egli avrebbe ragione. Ma ciò che è avvenuto è avvenuto non solo per la infedeltà o noncuranza di coloro che devono applicare le leggi.

Io non voglio farne soggetto d'accusa, perchè nei tempi di rivoluzione le idee della giustizia non sempre conservano la stessa chiarezza egualmente per tutti. Ma i Governi italiani hanno finora avuto l'abitudine di considerare gl'Istituti d'emissione [come succursali del Te-

soro non solo ma come mandatari di provvidenza universale.

Io ritengo che le lezioni avute correggeranno questa falsa credenza. Ma le abitudini comode si abbandonano con difficoltà. E quindi fino a nuovo ordine, onorevole relatore, mi permetta di affidarmi piuttosto alla legge che al Governo.

Ora io non credo che noi dobbiamo aspettare che questa conversione si faccia proprio su questo punto, il quale è stato uno dei più notori per cui sono accaduti i mali ai quali abbiamo accettato, che la legge non dica proprio niente e se ne rimetta a quella giaculatoria che l'onorevole relatore ha diretto al regio Governo, io credo che siagrandemente imprudente.

Ma anche di questo parleremo quando sarà il caso.

Io non voglio trattenere più lungamente il Senato. E quindi riassumo il mio pensiero a proposito degli emendamenti.

Noi siamo in presenza d'una grossa questione che concerne gl'interessi più vitali del paese. Vi sono delle persone che credono che questa legge la quale stereotipa e fissa uno stato di cose che l'Italia non dovrebbe sopportare più a lungo, non è pari al suo scopo.

A questo lato serio, vero della questione, nessuno ha risposto.

La sola risposta sommaria che ha dato all'ultimo il relatore è che ci crede che sia meglio questa legge che niente. Povera lode.

Ora io non credo che noi siamo in questo bivio: o questa o niente. Si cerca di soffocare questa grossa questione di gravi interessi in piccole discussioni di frasi e di parole, in distinzioni bizantine, di emendamenti utili ed inutili o di emendamenti gravi o leggeri, per ottenere il risultato voluto, quello di fare votare questa legge senza dovere ricorrere all'altra Camera. Voi ministri, voi della maggioranza, ci arriverete al vostro scopo. Ma a noi piace di dichiarare che abbiamo combattuto per gli emendamenti non più particolarmente per gli emendamenti della minoranza che non per altri che possono essere presentati.

Abbiamo combattuto perchè riteniamo che questa legge sia incompleta ed insufficiente, non sia una riparazione pari al grave discredito che l'Italia ha subito per il mal governo che si è fatto dei nostri Istituti bancari.

Mal governo, che è una delle parti e non la

meno importante di quello che ho deplorato l'ultima volta che ho parlato in quest'assemblea, e che per essere divenuto abituale, genera in me quel malcontento non meno abituale che mi ha rimproverato l'onorevole relatore.

Io non ho più nulla a dire; ho voluto fare queste brevi dichiarazioni perchè l'onorevole presidente del Consiglio non faccia sembante di credere che noi facevamo delle polemiche per il piacere di farle, che non ne valessero la pena.

No, onorevole presidente del Consiglio, fra noi e lei c'è una essenziale differenza.

Noi crediamo che questa legge non sia pari alla situazione; Ella lo crede.

Il Senato deciderà in prima istanza in appello al paese.

Senatore BRAMBILLA. Pregherei il signor presidente di acconsentire che parli rimanendo seduto.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, glielo consento.

Senatore BRAMBILLA. Avrei molto da dire se dovessi rispondere a tutti gli oratori che mi hanno citato; ma credo di interpretare un desiderio del Senato restringendomi a poche osservazioni.

Mi limiterò quindi a rispondere alle osservazioni che l'onorevole presidente del Consiglio mi ha diretto ieri con forma molto gentile per la quale lo ringrazio.

Egli ha detto che non poteva accettare le mie proposte. Quella della restituzione dello *stock* della Regia alle Banche perchè questo portava un interesse del 2 e mezzo per cento, da cui dedotta la tassa, restava l'uno e mezzo per cento.

Quindi il Tesoro non poteva trovare danaro a miglior mercato.

Mi permetto di osservare di nuovo, come ho già fatto, che pare ci siano due finanze, due Italie, e che il beneficio del Tesoro sia calcolato indipendentemente dal danno che reca al paese.

Non credo sia necessario che il Tesoro abbia questo beneficio con danno del resto della finanza.

Per conseguenza siccome questo vantaggio che il Tesoro ha nell'interesse mite, porta un aumento di circolazione e quindi non solo un danno, ma un impedimento allo scopo cui mira

la legge, cioè al cambio metallico, mi pare non sia cosa corretta.

Osservo poi che l'obbligo del Tesoro era di restituire questa somma alle Banche, mi pare entro due anni, o almeno quando l'affare della Regia fosse stato liquidato.

Ora con quale diritto vi manca, pregiudicando gl'interessi degli Istituti di Emissione?

È un malvezzo che si è introdotto nel Governo, dell'abusare quando può con suo vantaggio degl'Istituti dipendenti da lui.

Il Governo deve agire correttamente con gli stabilimenti di Emissione dai quali ottiene favori che non costano nulla è vero, ma col l'aggravamento della circolazione che costituisce un danno effettivo al paese.

Non è certo cosa lodevole che il Tesoro tenga del danaro per la sola ragione che lo tiene a buon mercato. Se non si trattasse dello Stato, i creditori avrebbero tutti mezzi per farselo rendere, ma gli stabilimenti che più o meno dipendono dal Governo tacciono, e sopportano in pace questo danno indiretto.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha fatto un'osservazione anche intorno un emendamento da noi proposto nel quale si prescrive che la rendita consolidata debba essere il solo impiego per le Banche.

Nel convegno che avemmo con lui nell'Ufficio centrale, egli dichiarò che per gl'impieghi diretti si dovessero ammettere anche gli altri titoli di Stato che considera egualmente solidi. Anch'io so che quando sopra un titolo ci è la firma dello Stato questo titolo è solido, ma non tutti i titoli sono egualmente negoziabili, ed i titoli per gl'impieghi diretti debbono essere negoziabili da un momento all'altro. Per le Tiberine o il risanamento di Napoli od altre obbligazioni, non si trova sempre il mercato pronto senza una perdita.

Dunque la prima regola di un Istituto di emissione è che possèga titoli immediatamente realizzabili.

Noi abbiamo fatto tale proposta, avendo presente la discussione avvenuta sulle pensioni, dove con dolore abbiamo veduto che il Governo non aveva agito correttamente verso la Cassa depositi e prestiti, dalla quale ha preso la rendita, che è titolo internazionale in oro, e l'ha venduta, sostituendovi un prestito al 4 per cento da emettersi. E non solo: ma i titoli non es-

sendo ancora fabbricati, vi è una ricevuta complessiva dell'importo del prestito autorizzato ad emettersi. Per conseguenza se domani venisse un bisogno qualunque, la Cassa depositi e prestiti si troverebbe nell'impossibilità di dare il danaro occorrente. E ben disse allora l'onorevole nostro collega Cencelli, protestando contro questo sistema, e io soggiungo che mi sembra vi sia molto da dire in genere sul modo poco corretto, con cui non solo il Ministero attuale, ma in genere tutti i Ministeri, agiscono con gli Istituti da loro dipendenti.

Io vorrei che stessero molto ligi alle regole, e non facessero nulla che potesse essere censurato, perchè naturalmente un abuso genera l'altro, ed una condiscendenza delle Banche viene ripagata con un favore, e quindi di mano in mano avviene che gli Istituti prevaricano, e per colpa del Governo.

Ricordo a questo proposito un discorso pronunciato in Senato dall'onor. Luzzatti, il quale in ordine ai miglioramenti che voleva introdurre nella legge sugli Istituti di emissione, per contenerli nei limiti della circolazione consentita, disse che avevano esorbitato dai limiti, ma che tutte le volte che avevano esorbitato, il Governo ne aveva avuto i suoi vantaggi, avendo avuto il danaro a miglior mercato. Io allora era nuovo in Senato e non osai interromperlo e dire che quella era una specie di complicità la quale naturalmente induceva le Banche a uscire più facilmente dal limite, dal momento che trovava il Governo pronto ad approfittare di quell'uscita per guadagnare anche esso qualche cosa. Ciò fa vedere che tutti quei danari avuti a buon mercato e che hanno generato quegli abusi di escire dai limiti prescritti, hanno condotto almeno per una parte alla conseguenza che divenissero possibili i disordini della Banca Romana.

Perchè coll'abitudine invalsa di permettere facilmente che si passasse il limite della circolazione, la vigilanza si è infiacchita, e a questo è dovuta la catastrofe che noi deploriamo. Dunque quei danari che il Governo ha avuto al mezzo o all'uno per cento sarebbe stato meglio che li avesse pagati al 10 per cento perchè così non avrebbe dovuto ora pagare 40 o 50 milioni di deficit della Banca Romana.

Vengo ora a rispondere ad un altro punto sul quale il signor ministro mi ha detto che non poteva accettare la mia proposta, ed è

quello relativo alla tassa di circolazione. Egli dice che io proponevo una misura che toglieva al Tesoro un reddito di 10 o 12 milioni.

Dodici ha detto collo *stock* della Regia, dieci milioni per la tassa.

Ora io non avrei certo la coscienza di proporre una misura la quale togliesse un centesimo di entrata al bilancio dello Stato, perchè so che in questi momenti esso non può assolutamente rinunciare a nessuna entrata. Ma io invece proponendo quella riforma di tributi, credo di proporre una misura che darà allo Stato un'entrata maggiore e non un'entrata minore.

Quando saremo alla discussione degli articoli mi riservo di svolgere più ampiamente questi miei concetti e allora vedrà il ministro che colla misura di partecipazione da me proposta sugli utili, il Governo verrebbe a ricavare una gran parte di quelle somme a cui, dice, io gli vorrei far rinunciare. Oltre a ricavare questa parte bisogna pure ammettere, e io ho piena coscienza della verità di quello che dico, che la riduzione di questo tributo porterà nel gettito delle altre imposte una maggiore entrata al Governo gettito che lo compenserà non una ma molte volte della tassa che sopprimerebbe. Anzi ho soggiunto che credevo i ministri avessero idee abbastanza larghe per accettare questi concetti, tanto più che li hanno espressi essi stessi altre volte. Ed anche recentemente quando si discusse la legge sulle pensioni, l'onorev. Cambray-Digny espose idee di questo genere sulla riforma dei tributi e mi parve che allora l'onorevole presidente del Consiglio avesse accennato che accettava tali idee. E davvero credetti che presentando ad un Governo democratico dei concetti di riforma tributaria da lui già proclamati, non potessi che essere incoraggiato. E se c'è un tributo che meriti di essere riformato e che non soffre contraddizioni per la sua utilità mi sembra questo, nel quale e scienziati e uomini pratici sono unanimi. Non c'è legislazione forestiera che ammetta una tassa così gravosa.

Ha detto l'onor. Lacava che questo avrebbe portato uno squilibrio nelle imposte, cioè che ci sarebbero delle imposte che si sarebbe lamentato di dover continuare a pagare, mentre questa si sarebbe abolita. Ma seguendo questo ragionamento non si arriverà mai più alla riforma

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893.

dei tributi. Si rifletta che disgraziatamente questi scontisti di cambiali che prendono danaro dalle Banche hanno già pagato e l'imposta di ricchezza mobile, e i bolli e l'imposta degli affari, e l'imposta fondiaria e tutte le altre che gravano tanto sul nostro commercio e sulle nostre industrie. Sono gente che non si lamenterà ma applaudirà, perchè non ho sentito che in nessun paese si sia portato lamento per la riduzione di un'imposta che sia dannosa.

E il Governo lo deve sapere egli che deve ricorrere all'estero per provvedersi del danaro, ed il paese lo deve pur sapere che all'estero deve ricorrere ancor più spesso del Governo. Da noi la ragione dello sconto ufficiale è più alta di quello che dovrebbe essere ed è ancora mantenuta al 5 per cento, saggio a cui non si giunge in nessun altro paese d'Europa tranne la Russia.

Tutti gli altri paesi l'hanno al disotto, e noi la manteniamo al 5 per cento quantunque lo sconto privato buono sia al 3 1/2 o al 3 per cento ed anche meno.

Io che mi dichiaro conservatore, ma francamente liberale, credevo nel fare una proposta a un Governo democratico di un mutamento delle imposte, utile al paese - credevo d'essere incoraggiato; vuol dire che mi sono ingannato, e lo deploro vivamente, non per il mio amor proprio, che non ci tengo, ma per il mio paese, perchè sono convinto sarebbe stata misura di grandissima utilità pubblica.

Ed ora avrei finito, perchè non voglio rispondere all'onorevole relatore che ci ha accusato in molte parti, ma ci ha sempre trattati con molta deferenza. Mi dichiaro grato di tutte le parole che ha detto in nostro favore; gli osserverò soltanto che è stato molto corrivo con noi, e ha approvato in massima tutti i nostri concetti e li avrebbe fatti passare tutti in quell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza al Senato, e fors' anche tutta la legge corretta se fosse stato possibile, purchè questa non si riportasse all'altro ramo del Parlamento.

E in ciò ho trovato i miei colleghi della maggioranza più risoluti di quello che non si sia dimostrato il Governo, il quale finora non ha dichiarato di non accettare nessun emendamento, mentre la Commissione ha sempre dichiarato di non voler accettare nessuna varia-

zione negli articoli per non far ritornare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Mi limiterò ad osservare che l'obbligo di tradurre quell'ordine del giorno in decreto reale da convertirsi in legge, è stato proposto dalla minoranza, e che la maggioranza lo voleva togliere, dietro proposta dell'onor. Allievi.

Ma lì siamo rimasti in cinque e cinque, ed è stato mantenuto perchè l'onor. Bargoni si è accostato a noi pel mantenimento di quell'articolo, di cui la maggioranza si loda, ma ci permetta almeno di lodarci anche noi della minoranza che il comma sia rimasto per voto nostro al suo posto.

E con questo, o signori, ho finito, non voglio tediare più a lungo il Senato, che ringrazio della benevola attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori, l'onorevole mio amico il senatore Barsanti, relatore della maggioranza, ha esordito col dire che io, devoto alla scienza del diritto costituzionale, aveva innalzato all'altezza del diritto costituzionale la discussione, ma aggiunse *costituendo*, e che aveva trattato la vera questione di quel che debba essere materia di legge e di quel che spetti al regolamento, soggiungendo che io aveva dato per dimostrato ciò, che dovevo dimostrare, col citare il Brasile ed il Sultano.

Ha sostenuto che nel diritto costituzionale non fu risolta mai con facilità la questione dei confini tra la legge e il regolamento, talchè chi consulta gli scrittori se ne separa con molta confusione nella mente. Ha voluto esporre un criterio tutto suo, terminando col dire che il Governo può fare tutto per regolamento, salvo che il legislatore non limiti tale potestà. Ha qualificata come questione accademica il mio discorso, supponendo che io lo avessi pronunciato in rapporto soltanto alle disposizioni che riguardano la riscontrata.

Io ammetto tutte le forme dell'arte oratoria, anche l'ironia, e quindi non mi dolgo che il mio egregio amico abbia voluto ferirmi col dire che ho esposto un diritto costituendo. Gli dichiaro che respinsi nei miei libri e nel pubblico insegnamento il sistema delle Costituenti (*Ilarità*).

Io parlai ieri nell'ultima ed ingrata ora della seduta quando il Senato era stanco; il relatore

ebbe invece per sè il riposo della notte che dà buon consiglio, e gli permise di tener presente il resoconto sommario. Pel tempo e per le informazioni non doveva essere inesatto.

Io non parlai del Brasile nè del diritto costituzionale teorico. Non invocai il *Romagnosi* o il *Constant*, il *Bluntschli* od altri scrittori, la scuola liberale o democratica, la dottrina o conservativa, invocai le sanzioni dello Statuto nazionale e le discipline del regolamento.

Non è diritto costituendo lo Statuto italiano, tanto prezioso titolo di libertà e di progresso per la patria. Invocando le sanzioni del patto fondamentale, le disposizioni del regolamento, invitai l'onor. Barsanti a rinunciare al malpensato ordine del giorno che, lungi dal contenere l'esecuzione del mandato conferito dagli uffici del Senato al relatore ed alla Commissione, è un espediente diretto a togliere al Senato il diritto di emendazione e di aggiunte alla legge.

E poichè a me non piacciono le ripetizioni, leggerò al mio collega il Barsanti, invitandolo a smentirmi se porrò la fantasia al luogo della realtà, le disposizioni precise e testuali del nostro diritto nazionale.

Invero l'art. 55 dello Statuto comanda che le leggi debbano essere precedute da lavori preparatori delle Giunte. L'articolo nel suo secondo alinea comanda: che le leggi sieno discusse *articolo per articolo*. Ricordo a lui che un articolo speciale dello Statuto commette ad ogni assemblea legislativa di darsi il proprio regolamento. Invito il mio egregio amico a considerare che per il rispetto dovuto ai diritti della libertà parlamentare fu dettato il nostro regolamento.

In esso è fatta distinzione fra le leggi, che possono essere proposte dai senatori per l'esercizio dell'iniziativa parlamentare dichiarata dall'art. 10 dello Statuto, e le leggi che sono presentate dai ministri o che sono inviate dall'altro ramo del Parlamento. Nel CAPITOLO SESTO intitolato: *delle proposte di legge presentate dai ministri del Re o trasmesse dalla Camera dei deputati*, si ordina che le proposte, che non siano di quelle che ai termini dell'articolo 23 sono di competenza della Commissione di finanza, vengano demandate agli uffici, e che si proceda in conformità degli articoli 19, 20 e 21.

Io invito il mio onorevole amico il relatore a leggere gli articoli 19, 20 e 21. Senza che ripeta come si adunano gli Uffici, come si forma la Commissione, l'art. 21 ordina che la Commissione faccia la nomina di un relatore incaricato di fare *una relazione con conclusioni motivate*. L'assemblea può dichiarare l'urgenza. Il Senato che ha la potestà di abbreviare il termine delle 48 ore, che debbono precedere la discussione, può anche ordinare che la relazione dell'Ufficio centrale sia letta in pubblica adunanza, ma letta la relazione si *procede immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta*.

L'art. 67 poi ordina che la discussione delle proposte o risoluzioni sia duplice, cioè *generale e particolare*.

La discussione generale si aggira sul *complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto alla opportunità di essa*.

Nella discussione particolare si dibatte il tenore di ciascun articolo e DEGLI EMENDAMENTI che vi si riferiscono. Il nuovo sistema di relazione, che sotto la forma di un ordine del giorno non vuole emendamenti ed aggiunte spingerrebbe l'assemblea a seguire un procedimento strano e contrario al regolamento.

La discussione generale, la quale doveva svolgersi soltanto sul merito della legge e che poteva consigliare da parte dei senatori un ordine del giorno, che avesse proposto o il *rigetto*, o la *sospensiva* o il *rinvio* della legge alla Commissione, è diventato un combattimento tra la maggioranza e la minoranza della Commissione. Combatte la maggioranza pel fine di togliere a noi senatori il diritto della emendazione, e nello stesso tempo per spingere la maggioranza del Senato a dichiarare che le aggiunte non debbono essere deliberate e votate dal Senato, ma raccomandate a nome di *don Desiderio (Ilarità)*, perchè le compendia nel regolamento e nei decreti reali. La minoranza vuole l'esercizio de' diritti dichiarati dallo Statuto e svolti nel Regolamento.

E se io avessi voluto mortificare l'amor proprio del relatore, avrei potuto celiare sulla forma del suo ordine del giorno che dissi fatto a modo di una sentenza *senza dispositivo*, che comincia col far dire al Senato: il Senato *ritiene* questo, ritiene necessarie tante cose, che poi non *ritiene (risa)*, e lascia andare tutto all'ar-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

bitrio prudente del potere esecutivo. Ripeto adunque, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento non sono state rispettate dalla maggioranza della Commissione e dal suo relatore.

La *discussione generale* non può chiudere la via al lavoro di emendazione che fassi articolo per articolo. Dico inoltre al mio amico il senatore Barsanti che fecero cosa superflua tanto i ministri dell'interno e di agricoltura e commercio, quanto i commissari della maggioranza con l'affermare che gli emendamenti proposti dalla minoranza sono inutili o pertinenti agli statuti della Banca, o perniciosi, perchè agli emendamenti proposti si possono sostituire sotto-emendamenti, che avevano la preferenza nella votazione.

Talchè se fosse vero e dimostrato quello che dice o pensa l'onorevole Giolitti, che si proposero emendamenti all'acqua di rose, ciò non toglie che vi possa essere chi proponga qualche emendamento all'acqua forte (*Risa*).

Infatti l'art. 68 del regolamento dichiara che ogni relatore ha il diritto « di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni. L'emendamento e le aggiunte debbono proporsi per iscritto e deposte sul banco del presidente ».

Io fui deferente alla volontà de' miei colleghi, talchè, pure potendolo, non esercitai il diritto che ha ciascun senatore, il diritto che ha la precedenza sopra tutte le questioni, di fare un richiamo al regolamento affinchè da una parte e dall'altra gli oratori non facessero una discussione anticipata sul merito degli emendamenti e delle aggiunte, portandoci, fuori misura, contro il regolamento a disconoscere il fine della discussione generale.

I diritti dichiarati dal regolamento, i doveri di ciascuno di noi sono affidati alla custodia ed alla indipendenza del presidente, che non fallirà al suo compito. Qui *accademie* non se ne fanno; altri forse disse cose inutili.

Ho sentito con dolore l'onorevole Barsanti parlare dei *bills d'indennità* e delle *ordinanze di urgenza* per giustificare il suo lavoro: i primi sono assoluzioni che le maggioranze danno ai ministri i quali violarono le leggi senza malizia e per pubblica necessità; le seconde sono vietate dalla Costituzione.

Altre volte ricordai che l'art. 6 dello Statuto, che permette i regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi *senza che possano derogarli*

e *sospenderne l'osservanza* fu copiato dagli Atti della costituente francese, che, espulso Carlo, corresse la costituzione e proclamò re Luigi Filippo. L'onorevole Barsanti potrà leggere le ragioni per le quali abolite le *ordinanze di urgenza*, valorosi giuristi ed uomini di Stato aggiunsero le condizioni dette. L'articolo della Carta francese fu copiato nel nostro Statuto.

Io mi aspettavo che il mio amico Barsanti avesse risposto sul tema importante del carattere contrattuale della legge tanto più che nel nostro diritto pubblico è riconosciuta perfino l'azione a chiunque del popolo di far dichiarare dal potere giudiziario incostituzionale un regolamento che sia contrario alla legge o che l'annienti.

Non intendo più oltre abusare della bontà del Senato. Esso ben sa che non era fondata la censura di aver io esposto un diritto costituendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

Senatore TODARO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Quando si chiuderà la discussione sull'ordine del giorno la discussione generale sarà definitivamente chiusa, e quindi do la parola sull'ordine del giorno stesso al senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Farò poche osservazioni. Quello che è presentato dalla maggioranza del nostro Ufficio centrale, come un ordine del giorno, potrebbe meritare tutt'altro nome, ma giammai questo. Tutti i nostri atti sono *deliberativi*, e giusta il nostro Regolamento il Senato delibera, per minoranza o maggioranza.

Or bene con questo ordine del giorno non deliberiamo nulla; ed in esso si adopera la parola *ritiene*, ed il Senato è invitato a *ritenere* successivamente ben cinque o sei ordini di cose. Ritene vuol dire esprimere un'opinione. Or non deliberare. È questione grammaticale, e noi non siamo nè un'accademia; nè una Sorbona politica, per esprimere un'opinione; ma siamo un corpo legislativo, che ha per sua funzione quella di deliberare.

Ma in tutti i casi, qualunque sia la forma e la dizione dell'ordine del giorno propostoci, desso è senza dubbio incostituzionale, perchè con esso il Senato vuole che la vigilanza sugli Istituti di emissione sia disciplinata per decreto reale, e questo poi *convertito in legge*.

Or possiamo noi, metà del Parlamento d'I-

talia, sancir questo? Io credo di no; giacchè niuna misura può essere dal solo Senato sancita, senza il concorso dell'altro ramo del Parlamento.

E supposto anco, che noi potessimo farlo, ciò costituirebbe una modificazione al progetto di legge da discutere, perchè giusta l'articolo 15 approvato dalla Camera dei deputati, ha questo deliberato, che la detta vigilanza sugli Istituti di emissione sia regolata per semplice decreto. Ora è evidente, che quando noi deliberassimo che si faccia *prima* per decreto, e *poi per legge*, noi modifichiamo il detto articolo 15 il quale dovrebbe senza dubbio ritornare alla Camera per approvare o respingere questa modifica.

Sicchè, signori, mi riassumo, e credo di essere stato brevissimo, dicendo che nel nostro linguaggio di legislatori la parola *ritenere* non può usarsi, giacchè il Senato ha funzioni deliberative, non consultive. Ma in tutti i casi questa sola assemblea non può senza il concorso dell'altra disporre, che un decreto debba essere convertito poscia in legge, e molto più quando la Camera dei deputati ha deliberato, che un semplice decreto basti.

Se dovessi battezzare questa proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale, piuttosto che dirlo un ordine del giorno, lo chiamerei un ordine della notte, perchè nella sua dizione e nella sua sostanza, è un vero ingarbuglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grimaldi, ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Onorevoli signori senatori. Dalla benevolenza vostra sia consentito anche a me di prendere la parola in questo argomento, per il quale la discussione non può dirsi mai soverchia; argomento che, se da un lato si connette intimamente con la vita economica del paese, dall'altro lato ha stretti rapporti col Tesoro.

L'argomento è stato svolto e si presterebbe ad esserlo tutt'ora, ma, per rispetto all'Assemblea, e per evitare sfoggio di inutile e facile erudizione, mi mantengo in un terreno puramente sintetico, quale si addice ad un'Assemblea che deve deliberare e non fare accademie, quale esige la natura dell'argomento stesso e lo stadio attuale della discussione.

E la sintesi è questa.

Per quanto si sia detto intorno al problema che ci occupa, la conclusione, alla quale sono venuti gli oppositori, è la seguente: Noi approviamo al pari dei membri della maggioranza dell'Ufficio centrale le basi principali della legge. Vogliamo soltanto taluni emendamenti, parte dei quali sono stampati e sotto gli occhi dei signori senatori, parte svolti dall'onor. senatore Brambilla.

Dunque la questione non è più astratta, non è più lecito di discutere di sistema bancario preferito, non è più questione di discutere sui limiti della circolazione, nè sull'entità della riserva metallica.

Non è più questione di discutere sulla necessità delle smobilizzazioni, nè intorno alle operazioni consentite ai Banchi di Napoli e di Sicilia ed alla nuova Banca d'Italia; no, tutte queste, che sono le vere basi della legge, *bon gré mal gré*, sono state accettate da tutti.

Tutti gli oppositori hanno ritenuto che queste basi sono buone od almeno rispondenti allo stato attuale delle cose.

E dico questo, non per spirito di paternità o per vanagloria: lo dico e lo affermo in questa discussione, perchè, se la legge verrà, come spero, approvata dal Senato, per la maestà sua e per la sua importanza, resti bene impresso nel paese che Governo, Camera dei deputati e Senato hanno consentito sulle basi principali, alle quali s'informa questo disegno di legge.

Per gli emendamenti proposti, non è una questione di *fin de non recevoir*, come ieri diceva l'onor. Finali. È questione di discutere in merito di essi. Non si può, non si deve, sarebbe scorretto, ed a nessuno è venuto in mente di dire che non si possano proporre emendamenti, così in questo, come in altri disegni di legge. Ma, dopo avere ammesso ampio il diritto di discussione, a me è lecito di concludere come ho cominciato, che cioè le basi sostanziali della legge sono accolte da tutti, anche dagli oppositori.

Sicchè a coloro i quali hanno manifestato dei dubbi, pur conchiudendo che approvano la legge a condizione che sieno accolti gli emendamenti, mi sia lecito dire: se vi sono delle mende nella legge, se vi sono dei difetti, come a voi pare, questi non vengono corretti dagli emendamenti, sia pure propizia a loro la sorte.

In realtà, a che condurrebbero tutti gli emen-

damenti riuniti insieme, quando pur fossero approvati?

Gioverebbero a modificare le pecche, che sarebbero insite nel sistema della circolazione, della riserva metallica, delle operazioni, delle immobilizzazioni?

Non gioverebbero a nulla.

La legge conserverebbe ancora questi difetti, che sono stati teoricamente enumerati.

Questa la questione vera, nella quale si sintetizza tutta la discussione attuale.

Ora mi consenta il Senato che io faccia due osservazioni intorno a ciò che è stato più volte accennato nella discussione attuale.

Si sono constatati due fenomeni.

Si è detto dapprima che la legge è tanto imperfetta, che non solo la maggioranza della Commissione, ma lo stesso Governo proponente l'hanno dichiarata tale.

Si è soggiunto, in secondo luogo, che la legge è stata discussa alla Camera con vivacità, in un ambiente non abbastanza sereno e tranquillo, onde avrebbe portato innanzi a quest'altro ramo del Parlamento, nel suo seno medesimo, vizi maggiori di quelli dei quali, era inquinata nascendo.

Mi si consentano due osservazioni di contro a queste due affermazioni, le quali alla realtà non rispondono.

Per provare che il Governo stesso aveva dichiarato imperfetta la legge, ed era poco sicuro dei concetti che la ispiravano, si è citato, come si fa sempre in Parlamento, un brano speciale d'una relazione, un rigo di un'altra, una parola pronunciata da uno dei ministri, o dal presidente del Consiglio, nell'altro ramo del Parlamento, e si è concluso: in quel brano, in quel rigo, in quella parola vi è la confessione della imperfezione; ma non è così.

Quando piacesse, con animo sereno e tranquillo, scorrere le relazioni ministeriali, le parole proferite da qualche ministro e dal presidente del Consiglio innanzi all'altro ramo del Parlamento, e non si fermasse l'attenzione a quelle sole parole; perchè è sempre vera la massima del digesto, che è incivile discutere di una frase sola, senza porla a rapporto di tutt'altro a cui intende quella frase insieme a tante altre. Si troverebbe che il Ministero, come la maggioranza della Commissione, come nella Camera coloro che appoggiarono la legge

dissero: questa legge non risponde e non può rispondere agli ideali che ciascuno di noi si è potuto formare in materia bancaria. Sull'altare delle condizioni attuali stringenti e pressanti, ciascuno di noi ha lasciato un brandello delle sue precedenti opinioni, come deve fare qualunque legislatore avveduto e sapiente; poichè il suo ufficio in questo si distingue dal professore. Il professore guarda l'astrazione e la teoria, ma il legislatore deve legiferare sulla pratica, e tenendo conto delle condizioni attuali. Per cui io non divido molte delle idee, che si sono dette sulla legge del 1874; e sono più realista del re, in questo caso; perchè dico all'onorevole Finali, che fu uno degli autori di quella legge, che, date le condizioni di quell'epoca, il momento in cui fu preparata ed approvata, essa non può dirsi imperfetta o cattiva. Ma non parliamo di questo, sarebbe un discorso di oltre-tomba, parliamo della legge nostra.

Se il Governo ha detto imperfetta la legge, l'ha detto perchè questa legge doveva essere ispirata alle gravi condizioni del momento, e non poteva per intero adottare i principi scientifici, che regolano il problema bancario. Ecco il vero senso di quella frase, come emerge da tutta la discussione seguita nella Camera dei deputati, come emerge di più dalle nostre medesime relazioni.

Rispetto poi al secondo fenomeno accennato, debbo sorprendermi molto di più.

Il disegno di legge, che la Camera discusse nel giugno, restò due mesi nella Commissione parlamentare nominata dagli Uffici della Camera, anzi forse tre come mi suggerisce l'onorevole Boccoardo, e fu discusso ampiamente in seno della Commissione, come, del resto, è stato discusso ampiamente nell'Ufficio centrale.

Preceduta dunque da questo studio lungo, paziente che ha fatto la Commissione della Camera dei deputati, la legge venne alla Camera stessa, e se vi fu qualche vivacità, questa nulla tolse al merito della discussione, che fu lunga e, debbo dirlo, anche esauriente.

La discussione fu di 14 o 15 giorni, e non si può dire quindi che la legge non sia venuta al Senato già preparata da tutti gli studi fatti dal Governo e dalla Commissione, e quindi dalla Camera dei deputati.

Quando poi mi si parla di ambiente, io debbo dire schiettamente che l'ambiente ha giovato

più che nociuto alia legge bancaria. Difatti tutte le misure severe, delle quali essa è cosparsa, sarebbero forse passate in altri momenti, quando non vi fosse stata la dolorosa esperienza che tutti abbiamo fatto?

Io ricordo un disegno di legge presentato dall'onor. Giolitti ministro del Tesoro, in cui proponeva per garanzia dell'emissione, come facciamo adesso, la fabbricazione dei biglietti da parte dello Stato, e mi ricordo le obiezioni che si fecero: ma il Governo deve esso provvedere i biglietti agli Istituti di emissione? Quale è la responsabilità, che il Governo assume? Quali pericoli incontra? Se male non erro, la Commissione della Camera elettiva respinse questa proposta del Governo. Credete voi che il metodo attuale, che garentisce da tutti i pericoli la circolazione, sarebbe passato senza le attuali condizioni delle cose? Credete che sarebbe passata una simile disposizione di legge di vera garanzia, cioè la fabbricazione dei biglietti col contemporaneo intervento dello Stato e degli Istituti di emissione, in modo da evitare per sempre qualunque specie di emissione clandestina o delittuosa?

Credete voi che tutte le disposizioni penali, con le quali creiamo reati, ne aggiungiamo al Codice penale, e per taluni aggraviamo le pene, e facciamo benissimo per garentire gli Istituti di emissione ed il pubblico, credete voi che tuttociò sarebbe stato accolto ed approvato in condizioni normali? In verità, sarebbero stati ben aspramente combattuti i legislatori che l'avessero proposto ed approvato.

Credete, in fine, che tutte le penalità, le quali sono intese a frenare l'espansione della circolazione; e le altre che danno il potere al Governo di sospendere o revocare la facoltà di emissione; come l'imposizione della tassa corrispondente al triplo del rispettivo saggio dello sconto sopra le operazioni fatte illegalmente dagli istituti; e le gravi responsabilità fissate nell'art. 16; credete che tutto questo insieme di cose, che noi abbiamo proposto e che la Camera ha approvato, e che la stessa vostra minoranza non rigetta, sarebbe passato, se la legge non fosse nata e cresciuta nell'ambiente creato dalle condizioni, alle quali abbiamo assistito?

Quando si dice che la legge attuale è nata sotto un triste ambiente, per una triste condi-

zione di cose, dobbiamo concludere che da questa condizione di cose essa ha tratto la forza per colpire sotto tutte le diverse forme chi la viola, per prevenire sotto tutte le forme i pericoli, che abbiamo già incontrato.

Una terza cosa ho udito dire, e non vi è di peggio quando in materia di numeri si surrogano i ragionamenti, o quando i ragionamenti su cose certe e positive, invece di poggiare sui numeri, poggiano sul lavoro della mente. Le investigazioni della mente possono essere dotte, ma non equivalgono ai numeri. Così si è detto dai più che questa legge o aumenta la circolazione, oppure la lascia tale e quale essa è attualmente. Nè l'una, nè l'altra affermazione è esatta. Guardiamo coi numeri alla mano quale era e quale è la nostra circolazione, e quale sarà dopo eseguita la legge che discutiamo.

Si cominciò con la legge del 1874, che fissò la circolazione bancaria a 755 milioni e che prevede una emissione di biglietti consorziali, la quale raggiunse la cifra di 940 milioni; totale 1695 milioni.

Successe la legge del 1881, la quale lasciò i 755 milioni, creò i 340 milioni di biglietti di Stato, con che la circolazione cartacea doveva ridursi in tutto a 1095 milioni.

La differenza tra questa e la precedente cifra è di 600 milioni, pari a quella del prestito che per ciò si contrasse, pari a quell'oro che vedemmo un giorno, ma che in breve ora sparì.

Sicchè con la legge del 1881 la circolazione rimase ridotta di 600 milioni; ma in breve il medio circolante ebbe una difalta di 600 milioni; giacchè la carta era stata distrutta ed annullata, e l'oro era scomparso.

Lo stato di fatto prima della legge del 1891 quale era?

Era questo; cioè 1095 milioni composti delle emissioni legali per opera degli Istituti di emissione e dei 340 milioni di biglietti di Stato, più 210 milioni di circolazione illegittima, di circolazione fuori dei limiti previsti dalla legge del 1874: totale di fatto 1305 milioni.

E si noti quando si parla di fenomeni strani, che ve ne è uno stranissimo, al quale abbiamo tutti assistito, e del quale tutti siamo complici. Questa circolazione di 200 milioni, in cifra tonda, non era assistita da riserva, era fuori legge, non aveva nessuna legale autorizzazione.

Lo Stato la regolarizzò soltanto con la legge del 1891.

Ma prima di averla regolarizzata ne trasse un utile; giacchè, come voi tutti ricorderete, tra lo Stato e gl' Istituti di emissione fu fatta una convenzione, per effetto della quale gl' Istituti diedero allo Stato l'uno per cento sugli utili ricavati dai biglietti illegalmente emessi.

Dunque lo Stato trasse profitto da questa illegalità; e per parecchi anni nei bilanci dello Stato vi era la leggenda, « utili tratti dalla partecipazione dello Stato all'emissione abusiva degli Istituti di emissione ».

Ecco lo spettacolo a cui abbiamo assistito. Vi abbiamo, dico, contribuito tutti noi, perchè tutti noi abbiamo approvata la transazione.

Venne la legge del 1891: trovando quello stato di fatto che ho dianzi descritto, cioè, di 1,305 milioni, che cosa fece?

Cominciò dal distinguere la circolazione per conto del commercio da quella per conto dello Stato, allo scopo di evitare i contrasti, che per avventura possono esistere tra i bisogni del commercio e quelli del Tesoro nei riguardi della circolazione bancaria.

Si disse quindi: la circolazione normale degli Istituti di emissione sia di 1,064,000,000, quella in rapporto alle anticipazioni dovute allo Stato, di 171,000,000, cosicchè, per la legge del 1891, la circolazione legale può ascendere a 1,235,000,000.

Inoltre vi sono nella circolazione 65,000,000 di biglietti di provenienza clandestina, epperò completamente scoperta, così nei riguardi del capitale, come in quelli della riserva metallica. Si arriva così ai 1,300 milioni.

Cosa si propone con l'attuale disegno di legge?

La circolazione degli Istituti di emissione è portata a 1,097 milioni; restano i 171,000,000 per conto dello Stato, oltre i 340 milioni di biglietti di Stato. Sicchè la circolazione cartacea ascenderà al massimo a 1,268 milioni.

Ma di fronte ad una minore circolazione legale bancaria di 32 milioni abbiamo un maggior capitale di 34,000,000, che rappresenta nuovo sangue iniettato nelle vene del nostro maggiore Istituto.

Vi è la riserva portata da 33 a 40 per cento, che investe anche i 65,000,000 della circolazione fraudolenta, i quali si fondono nella circolazione della Banca d'Italia.

Si deve quindi concludere che il disegno di legge attuale diminuisce la quantità e migliora la qualità della circolazione cartacea.

Che diminuisca la quantità è provato da numeri indiscutibili, ed è pur vero che la migliora; perchè aumenta la riserva e la estende a tutta la circolazione, oltrechè richiama qualche altra parte di capitale.

Questo è dunque quello che risulta dal disegno attuale, dirimpetto ai ragionamenti fatti ed ai concetti, che ispirano gli emendamenti.

Ora intendo fare osservazioni sull'articolo 1, benchè in sostanza sieno già state accennate da precedenti oratori.

Il senatore Vitelleschi ha detto che non era abbastanza chiarito se la Banca d'Italia, istituto anonimo, sia o no regolata dal Codice di commercio, ed a lui sembra che le dichiarazioni fatte ieri dal presidente del Consiglio non sieno conformi a quelle del relatore.

Io questa differenza non la vedo, e giacchè si sono dette altre ragioni per dimostrare l'inopportunità degli emendamenti proposti all'articolo primo, permettete che io soggiunga che ciò che vogliono i propugnatori degli emendamenti è compreso nell'ultima parte dell'articolo stesso, ove è detto: « Tale approvazione e l'inserzione dello Statuto della Banca d'Italia nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio ».

Non vi sembra chiara, netta, precisa la definizione, corrispondente al Codice di commercio?

Non vi è implicitamente detto che in tutto il resto il Codice di commercio impera sovrano?

Dunque è questione di parole, non di sostanza.

Ciò che richiede la minoranza della Commissione è già nell'articolo.

Noi forensi diremmo: *Quod petis intus habes.*

Ieri fu fatta un'altra osservazione, cioè la necessità che nella legge si determinasse che la sede giuridica della nuova Banca d'Italia sia stabilita in Roma. E l'onor. Finali ieri accennò ad un fatto, che ho voluto verificare, perchè egli stesso era incerto.

Egli disse che la Banca Nazionale, non-

stante le premure del Governo, non ha voluto fissare la sede in Roma, ma tiene ancora il suo Consiglio superiore a Firenze.

Ora posso dire che la sede e la rappresentanza è in Roma, e solo il Consiglio superiore si raduna a Firenze. E questa, convengo, è un'anomalia che deve cessare, giacchè tutta l'amministrazione dev'essere in Roma.

In quanto allo stato di diritto, una parte di questa materia è ancora governata da un decreto del 29 giugno 1865. In questo decreto, che precisa il trasporto della capitale da Torino a Firenze, vi è l'art. 5 concepito così: « Per tutto ciò che concerne l'Amministrazione centrale della Banca, le adunanze degli azionisti e la sede del Consiglio superiore », dove nell'articolo dello Statuto è indicato Torino, s'intende sostituito Firenze, e dove è fatta menzione di Genova e Milano, intendesi aggiunto Torino, Napoli e Palermo ».

In forza di questo decreto la Banca Nazionale seguì la capitale in Firenze. Dopo venuti a Roma, con decreto del giugno 1882, si stabilì che l'adunanza generale annuale degli azionisti della Banca Nazionale dovesse aver luogo in Roma, ma nulla si dispose rispetto alle adunanze del Consiglio superiore.

Ma checchè sia di ciò, la questione della rappresentanza e della sede ufficiale della Banca, che giustamente vuol risolta l'onorevole Finali, non può trovar posto se non nello statuto, al pari di tante altre disposizioni. Ed ecco la ragione per cui lo statuto, prima di aver sanzione, deve essere approvato dal Governo, con tutte le garanzie e con l'aiuto dei corpi consulenti, che sono a sua disposizione, appunto perchè nello statuto non vi siano disposizioni in disarmonia, non dirò col nostro diritto pubblico e privato, ma in disarmonia coi legittimi interessi dello Stato.

Dopo questi chiarimenti, spero che la minoranza dell'Ufficio centrale ritiri questo emendamento.

Io di questi emendamenti esamino la parte che ha rapporto con la discussione generale. Avremo poi tempo di parlare degli altri nella discussione degli articoli.

In quanto alla emissione, che dovrebbe essere autorizzata con apposito decreto ministeriale, la disposizione proposta non si può applicare al quando sorgerà la nuova Banca d'Italia, per-

chè il biglietto essendo fabbricato col contemporaneo intervento dello Stato e della Banca, più che autorizzazione ad emettere è concorso ad emettere. Onde questa disposizione potrebbe avere la sua efficacia solamente in questo periodo transitorio, cioè nei due anni che corrono perchè al biglietto degli attuali Istituti sia surrogato quello della Banca d'Italia.

Ma l'onor. senatore Finali ha già fatto giustizia a noi, che abbiamo richiamato in osservanza il decreto da lui citato del 1876.

Io non voglio farne la storia; perchè sarebbe di poco interesse per il Senato, l'espone per quali ragioni la Banca Nazionale reputasse non applicabile alle emissioni successive la disposizione rammentata del decreto medesimo.

In ogni modo, noi abbiamo ottenuto che la Banca vi aderisca, ed abbiamo legalizzato e regolarizzato tutte le emissioni passate. Per questa parte dunque non vi può esser più discussione, come non vi è nessun bisogno di metter nella legge ciò che nella legge precedente non era, ciò che l'onor. Finali aveva creduto opera di un decreto reale anche nel 1876. Questo decreto è stato richiamato in vigore ed è in vita: per questo periodo transitorio continuerà ad esserlo.

Veniamo ora alla questione delle scorte, che costituisce veramente un tema di discussione generale. Salvo a riparlarne quando verrà in discussione l'emendamento, mi permetto di esprimere subito qualche idea in proposito.

Il primo esame a fare è di vedere se la determinazione delle scorte, rispetto alla quantità e riguardo all'uso, sia di per sè materia di legge, oppure, stabilito il principio nella legge, non sia materia di regolamento.

Per quanto io sappia, e gli illustri componenti la minoranza dell'Ufficio centrale potranno rettificarmi, nessuna legge, nemmeno in altri Stati, contempla questa materia, che per sua natura è illegiferabile. I principî relativi possono essere contenuti nelle leggi, ma non le particolari disposizioni. E difatti è una materia di sua natura eminentemente contingente, e che però va regolata con criteri non sempre uguali, invariabili, come se la materia stessa fosse trattata per legge.

Se si vuole averne una prova, la si può trovare in tutta la nostra legislazione, perchè, a cominciare dalla legge del 1874, che non ne

parlò, sia rispetto ai biglietti consorziali, che erano delegati dallo Stato al Consorzio, sia per la vera e propria circolazione degli Istituti di emissione, a finire alla legge del 1881 ed a quella del 1891 non trovate nella legge nulla intorno a questo speciale soggetto.

In quella del 1881 trovate soltanto questo, a proposito della Commissione permanente: «Saranno determinati con decreto reale i modi e le garanzie per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta».

Ho voluto riscontrare il regolamento del 1874, che porta la firma dell'onor. Finali, per vedere se almeno là vi fossero delle norme relative alle scorte, e non vi ho trovato nulla.

Con la legge del 1881 e col regolamento relativo non si disse altro se non che: volta per volta, sentita la Commissione permanente incaricata di vigilare tutte le operazioni inerenti al corzo forzoso, si determinerà la quantità, la serie, i tagli dei biglietti di scorta.

Quindi questa materia è di per sé tanto difficile, che nella nostra legislazione non vi è neanche un regolamento, un decreto, che la disciplini, nè per la quantità nè per l'uso.

E gli stessi onorevoli componenti della minoranza hanno sentito questa impossibilità di regolarla con legge, perchè hanno detto: sarà pure determinata la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto, saranno determinate le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

E che cosa hanno sostituito, vista l'impossibilità di regolare con legge questa materia?

Hanno fatto proprio come Alessandro il Macedone: egli lo tagliato, non hanno sciolto il nodo, perchè senz'altro hanno dichiarato che il limite di quantità dev'essere il quinto della circolazione.

Ma io domando agli onorevoli componenti la minoranza: da quale criterio siete partiti per determinare il quinto e non il quarto, e non il sesto? Siete partiti dal criterio di fatto degli attuali Istituti di emissione? A me non pare che la posizione attuale delle scorte rimpetto alla circolazione di essi corrisponda al quinto. Quindi non potete aver preso per criterio lo stato di fatto, ma avete preso per criterio quello stato ipotetico che vi è parso più opportuno: il perchè non lo dite.

Ma anche se lo aveste detto, mentre manca

il modo di giustificare la proporzione proposta, vi pare che convenga di cristallizzare davvero nel limite d'un quinto l'ammontare delle scorte? Quando l'avrete cristallizzato, a senso vostro avrete potuto diminuire gli abusi che si possono fare di questa scorta, ma non li avrete potuto eliminare.

Io riconosco i pericoli ai quali si può andare incontro con l'uso non controllato della scorta; e convengo con voi che questo controllo è essenziale; è tanto essenziale, che nella nostra legge già era stato consegnato questo principio.

In fatti, dopo aver parlato delle norme generali di vigilanza, vi è una disposizione speciale così concepita: saranno pure determinate le quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto, e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Dunque già nella legge il Governo aveva mostrato gli intendimenti conformi nella sostanza al concetto della minoranza dell'Ufficio centrale, perchè aveva detto: bisogna tenere d'occhio non solo la quantità, ma anche l'uso, e bisogna determinare le norme del controllo sia riguardo all'una che all'altro.

Dunque nel principio siamo d'accordo, ma nella pratica non è facile di stabilire un mezzo efficace ad impedire che le scorte non siano distratte a scopi diversi da quelli che hanno.

Questi scopi sono: la sostituzione dei biglietti logori, il cambio fra biglietti di diverso valore.

Ieri parlarono delle scorte tanto l'onorevole senatore Boccardo, quanto il ministro di agricoltura, industria e commercio, e le loro dichiarazioni non parvero perfettamente ortodosse all'onor. senatore Finali. Io credo che le scorte siano un esercito di seconda linea. Possono rendere un servizio ausiliario, a condizione assoluta che nello stesso tempo, nello stesso giorno in cui in una sede o succursale per ragioni evidenti fosse presa una parte della scorta ed impiegata, nello stesso giorno abbia luogo la sostituzione di questa scorta nelle altre sedi o succursali.

Questo è il mio concetto, ed a questo solo patto io consento nella interpretazione dell'onorevole Boccardo. Che se fosse impossibile il controllare l'uso delle scorte con tutta severità ed efficacia, abbandonerei quest'interpretazione,

ma credo che si possa nel regolamento determinare delle norme; per esempio, si potrebbero fare i tesoreri detentori d'una chiave. È questa un'idea che mi viene ora, e che ha bisogno di maggior esame; però bisognerà fare qualche cosa che assicuri ciò che è lo scopo precipuo della legge.

Ma è tutta una questione di regolamento e non di legge: voi stessi non ne fate oggetto di legge, solo volete la determinazione del quinto, locchè non è giustificato da nessun principio che possa regolare la materia delle scorte. Volete una prova di più? Ebbene, per la legge del 1881 i biglietti consorziali che passarono allo Stato rappresentarono il valore di 940 milioni. E lo Stato per 2 anni, finchè i biglietti non furono convertiti in oro, dovette esso fabbricare le scorte, come le deve fabbricare adesso per i biglietti di Stato.

Ora queste scorte variarono da un anno ad un altro. Le medie non sono fatte per essere fissate nella legge, possono soltanto servire alla determinazione di particolari disposizioni. Volete voi disciplinare le scorte con norme rigide e severe? Potete voi prevedere in una legge in quanto tempo si verifica il logoramento dei biglietti, in quale misura sarà il cambio dei biglietti di un taglio con quelli di un altro? Ma se questi, della sostituzione e del cambio, sono i fondamenti indiscutibili della funzione della scorta, voi non li potete determinare *a priori* per legge, ed il dire un quinto è come dire un sesto, un ottavo, ecc.

Vi è, in terzo luogo, la questione della tassa di circolazione, anch'essa questione degna di discussione generale. Ieri ne parlò il presidente del Consiglio, nè io voglio ripetere, nè lo debbo, le cose dette da lui; ma, poichè su questo argomento è ritornato l'onor. Brambilla, e l'una e l'altra volta con parole gentili a me rivolte, sento il dovere di rispondergli.

Prima di tutto egli ammette un principio generale al quale io sottoscrivo, quello cioè che un ministro del Tesoro debba non guardare solo all'effetto finanziario, ma debba avere di guida anche il principio economico. Perchè, di fatto, florida finanza non vi può essere là dove l'economia nazionale non è prospera. Nessuno può disconoscere la verità di questo principio; il quale formò oggetto di osservazione anche da parte dell'onor. senatore

Lampertico, che, anzi, l'estese ad ogni argomento finanziario e disse: non toccate, non torturate il capitale, che è la sorgente della ricchezza e del lavoro degli operai, e disse cosa giustissima.

Mi segua un momento l'onorevole senatore Brambilla in questo ragionamento, egli che onorò due volte il Ministero del titolo di democratico. Ma se il Ministero ha questa bandiera della democrazia, era opportuno che lei l'invochasse per spingerlo ad abbandonare la tassa di circolazione? Ella dice: la tassa di circolazione, che vi dà 10 milioni, è mostruosa, se l'aboliste ne avreste vantaggio indiretto, ed in ogni modo l'economia nazionale si avvantaggerebbe molto di più di quanto la finanza ne soffrirebbe.

Mi pare che questa sia la sostanza, il succo del suo ragionamento.

Ora su questo io non invoco le ragioni di finanza, non invoco la ragione che questa tassa dell'1 per cento, esiste dal 1874 in poi, e che nel 1891 fu portata a 1.44 per cento, mentre la riduciamo di nuovo, con la presente legge, all'uno. Ma io non mi persuado degli effetti sperati dall'abolizione della tassa, ossia io trovo tra la soppressione della tassa ed i vantaggi che l'onor. Brambilla ne spera tale un enorme differenza che non mi pare utile sacrificare una cosa all'altra.

In fatti, la ragione dello sconto, (e lei che è tanto pratico d'affari, ed ha tanto acume, me lo può insegnare), non è soggetta che in qualche parte all'azione della tassa di circolazione. Ma i cambi, ma le condizioni generali e particolari del credito, ma la questione monetaria, ma la necessità di difendere le riserve metalliche sono altrettanti efficaci fattori della ragione dello sconto: l'ultimo coefficiente è rappresentato dalla tassa di circolazione.

La Banca d'Inghilterra oggi ha elevato lo sconto dal 2 e mezzo per cento al 3, per difendere le riserve metalliche, che sembrano minacciate dalla politica monetaria degli Stati Uniti d'America.

Se ci fosse colà la tassa di circolazione, la Banca d'Inghilterra avrebbe dovuto lasciarsi guidare da considerazioni d'altra natura per non fare quello che alti interessi richiedono?

Fra la ragione dello sconto e la tassa di circolazione non riscontro quel rapporto, che ella

ritiene, ed a me pare non sia il caso di sacrificare la tassa di circolazione al problematico vantaggio che potrebbe derivarne.

Se noi avessimo aumentato la tassa, ella avrebbe avuto ragione di dire che per venti anni si gravano gli Istituti di emissione e si fa perdurare uno stato di cose, che nella mente del legislatore, per la legge del 1891, doveva avere un carattere provvisorio.

Ma noi, dall'1 e 44 riduciamo la tassa all'1 per cento, rimpetto al sub-emendamento dei due membri della minoranza, senatori Rossi e Brambilla, che vorrebbero ritornare all'1 per mille, cioè allo stato di fatto anteriore alla legge del 1874.

Consideriamo, inoltre, nella legge, il caso in cui per fatto degli Istituti di emissione si possa diminuire la tassa di circolazione.

Quindi gli Istituti di emissione, oltre a guadagnare sulla tassa di circolazione il 0,44 per cento, hanno a loro favore la possibilità di una diminuzione ulteriore.

E la legge soggiunge che se, per effetto dell'aumento dello sconto, la tassa dovesse essere superiore ad una lira, la lira debba essere ritenuta come limite massimo.

Dunque il progetto ministeriale, se non segue l'ideale dell'onor. Brambilla, vi si avvicina, mentre se ne allontana il sistema fino ad ora seguito. Ella dunque dovrebbe essere contento di quello che abbiamo fatto in omaggio a quei principi, che io stesso professo, ma che non mi pare debbano portare ad esagerate conseguenze.

Ella, infine, diceva: segua il sistema germanico, cioè quello che gli Istituti di emissione danno una quota di compartecipazione allo Stato.

A me pare che o sotto forma di tassa di circolazione, o sotto quella di compartecipazione agli utili, il salasso gli Istituti di emissione lo hanno egualmente, e che sia preferibile la tassa di circolazione in misura costante.

Noi abbiamo un esempio della compartecipazione negli utili, lo abbiamo nel regime delle strade ferrate. Ma per controllare questa partecipazione è necessario un numeroso stuolo di impiegati, i quali devono riscontrare l'operato delle Società; poichè è giusto e necessario che chi deve avere una compartecipazione agli utili debba anche conoscere le contabilità per sapere a quanto questa compartecipazione a-

scende. Non le pare onor. Brambilla che sia preferibile il sistema della tassa di circolazione?

Senatore BRAMBILLA. Risponderò agli articoli.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Sarò lieto di udire le sue risposte.

Il senatore Brambilla, rievocando la legge delle pensioni e la seguita discussione, ha detto che non solo è censurabile il Ministero presente, ma anche il passato, perchè aveva attinto alla Cassa dei depositi e prestiti la rendita, per sostituirvi il titolo 4 per cento.

Ora qui c'è equivoco. Le obbligazioni 4 per cento non ancora emesse, come egli sa, giacciono nelle Casse del Tesoro, come partite di giro. Esse sono immobilizzate a parte come garanzia dei biglietti di Stato, e servirono a surrogare quella rendita, che, per la legge annuale del bilancio, lo Stato prende per pagare le spese ferroviarie. A quella e non ad altra, cioè ad un fondo indipendente dalla gestione della Cassa depositi e prestiti, si è ricorso per farne la sostituzione coi titoli 4 per cento.

Invece la Cassa depositi e prestiti, nella sua gestione, ha dei titoli, fra i quali ci sono quelli del consolidato, oltre quelli del risanamento del Tirreno, i buoni del Tesoro a lunga scadenza ecc., dei quali ho avuto occasione di parlare recentemente. Rispetto a questa gestione, è vero che l'attuale ed i precedenti Ministeri vi hanno attinto rendita per fare i fondi all'estero. Ma occorre appena che io rammenti come la legge sui buoni del Tesoro a lunga scadenza dia facoltà con un articolo apposito di surrogare i detti titoli alla rendita posseduta dalla Cassa depositi e prestiti.

Ebbi occasione di annunciare ciò nella discussione della legge sulle pensioni.

Tralascio di più diffondermi sugli emendamenti, perchè ne parleremo nella discussione degli articoli, ma debbo chiarire due altri punti: quella delle anticipazioni allo Stato, e la proposta per la sostituzione dei biglietti della Banca Romana. Sull'uno e l'altro argomento parlò ieri il presidente del Consiglio con molta chiarezza, quindi li accennerò brevemente. Per le anticipazioni mi pare che siamo in un equivoco, ed è bene intenderci. Così questo emendamento potrà essere ritirato, se si persuaderanno i componenti la minoranza dell'Ufficio centrale della ragione che dico. Attualmente le anticipazioni statutarie sono determinate dalla

legge del 1891: in 171 milioni, cioè 68 milioni stock dei tabacchi, 103 milioni anticipazioni ordinarie. E su questi 171 milioni si paga l'interesse lordo del 2.50, l'interesse netto dell'1.51 per cento. Queste anticipazioni sono così divise fra i diversi Istituti.

Banca Nazionale 60 milioni, 10 milioni e mezzo la Banca Nazionale Toscana, 6 la Banca Romana, 2 la piccola Banca Toscana di credito, 20 e 5 rispettivamente i Banchi di Napoli e Sicilia. Totale 103 milioni.

Nella legge è espressamente detto che la Banca d'Italia deve dare al Tesoro tutte le anticipazioni, le quali corrispondono a quelle della Banca Nazionale, della Banca Romana (notate) e delle due Banche Toscane; cosicchè, per effetto della legge ora sottoposta al vostro esame, la Banca d'Italia è obbligata a dare per anticipazione 78 milioni. Col vostro emendamento volete fare la dichiarazione dei diritti dell'uomo; cioè che essa deve pagare in corrispondenza di due quinti del nuovo capitale. I due quinti del capitale di 210 sarebbero 84 milioni.

Se le cose stessero in questi confini, la differenza è così piccola che non vale la pena, non dico di un emendamento, non dico di una legge, non dico di un decreto reale, ma non vale la pena di parlarne. Ma qui sorge formidabile l'obbiezione, la quale però, per quanto pronunciata in modo ampio e convincente, pure si riduce a nulla. Si dice la Banca d'Italia, un giorno, potrà avere 300 milioni di capitale, ed allora, se non vi è la proporzione dei due quinti, che noi minoranza vogliamo inscrivere nella legge, diventerà troppo poca cosa l'onere dei 78 milioni. Ma già il relatore mi ha preceduto nella risposta. Ed è questa evidente.

I 90 milioni di differenza fra i 210 attuali e i 300 ipotetici e futuri, non saranno mai utili alla circolazione, mai! Difatti o la Banca d'Italia farà le mobilitazioni a norma di legge ed allora non affaticherà i suoi azionisti col chieder loro un supplemento di capitale; o questo sarà chiamato, e rimarrà improduttivo di circolazione: tutto ciò è detto nella legge. Ora loro m'insegnano che le anticipazioni, sulla base del capitale supplementare, costituiscono un onere e non un beneficio.

Sono un corrispettivo dovuto allo Stato per i vantaggi derivanti alle Banche dalla circola-

zione. La maggiore circolazione dunque non avverrà mai sulla base del capitale supplementare; i 90 milioni o non saranno chiamati, o saranno un capitale morto. Dunque la circolazione dei due quinti a vantaggio dello Stato deve essere sempre ristretta nel limite attuale dei 210 milioni.

Mi pare ciò così chiaro, così scolpitamente detto nella legge, che proprio non vale la pena di discutere l'emendamento.

Un'ultima cosa.

La legge nostra, nel determinare la liquidazione della Banca Romana a carico dello Stato, e nel darle la gestione alla Banca d'Italia ha detto nell'art. 29 così:

« L'anticipazione, che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana, frutterà un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto ».

Che cosa vorrebbe aggiungere la minoranza?

« Esclusa la sostituzione dei biglietti ».

Secondo il suo concetto che vuol dire questa frase?

La sostituzione dei biglietti, la dovrà fare *gratis* la Banca d'Italia

O dovrà prendere l'interesse come in tutti i suoi affari ordinari?

Su questo l'emendamento tace, nè ragioni in proposito ho udito dalla bocca degli oratori della minoranza che hanno parlato.

In ogni modo, qualunque sia il pensiero della minoranza, credo che nel formularlo ha dovuto incorrere in un equivoco.

Secondo altra disposizione di questa legge approvata dalla medesima minoranza che cosa avverrà? Che la Banca Nazionale dovrà ritirare tutti i biglietti della Banca Romana e sostituirli con biglietti proprii.

Li sostituisce con biglietti proprii con esenzione per questa parte, della riserva, ecc. nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 1893.

Venuto il 1° gennaio 1894, messa in funzione la Banca d'Italia coi suoi 800 milioni, che cosa dovrebbe fare se incaricata non fosse della liquidazione della Banca Romana?

Evidentemente essa potrebbe mettere a profitto i suoi 800 milioni con l'onere di rinforzarli della riserva del 40 per cento; ma tutti questi 800 milioni, o gran parte almeno di essi, sarebbero utilizzati a suo beneficio. Invece è obbligata ad assorbire tutti i biglietti della Banca

Romana, che sono la bellezza di 130 milioni. Dunque diamo a lei 800 milioni di nome, ma di fatto non diamo che 670 milioni.

Perciò, per chiarire bene questo punto, che onere danno questi 130 milioni alla Banca d'Italia? L'onere della tassa di circolazione, più un altro; cioè quello della riserva del 40 per cento. La Banca d'Italia nel 1894, messa in funzione con la dichiarazione platonica di 800 milioni, agisce per 670; ha l'onere della riserva metallica per gli altri 130, che escono dalla sua sfera d'azione.

Ora dunque l'interesse sulla sostituzione dei suoi biglietti ai biglietti della Banca Romana costituisce nè più e nè meno che un rimborso di spesa. E questo si è fatto, come diceva ieri il presidente del Consiglio, e val la pena di ripetere, fu fatto innanzi all'altro ramo del Parlamento e nella Commissione, per evitare che la Banca d'Italia per tutte queste sostituzioni ed anticipazioni potesse accampare delle pretese calcolate prendendo per base la ragione dello sconto, o poco meno. In somma si è detto: abbiate voi il rimborso della spesa che fate, ma nulla più di questo; perchè il vantaggio inerente alla liquidazione sta in tutti gli altri articoli del progetto.

Quindi il dire esclusa la sostituzione dei biglietti dall'impegno considerato nell'art. 26 è imporre un altro onere, che non ha nessuna ragione di essere, giacchè qui si tratta soltanto di un rimborso di spesa.

Date queste spiegazioni che occorre, perchè naturalmente in una legge di questo genere è necessario di chiarire tutte le cose nei più minuti particolari, mi sembra che anche questo emendamento, al quale mi pareva si desse molta importanza dalla minoranza dell'Ufficio centrale, non abbia assolutamente ragione di essere.

In linea di fatto poi, e questo mi serve per rispondere anche all'onor. Brambilla, che chiedeva giustamente il ritiro più prontamente che fosse possibile dei biglietti della Banca Romana dalla circolazione, noto che, oltre le disposizioni della legge, le quali appunto sono ispirate a questo concetto giustissimo, vi è il fatto, che gli dà pienamente ragione. Nel momento stesso in cui io ho l'onore di parlare innanzi al Senato, nella cassa dello Stato vi sono poco meno di 70 milioni di lire della Banca Romana;

nella cassa della Banca Nazionale, vi sono intorno a 35 milioni; qualche altra piccola cosa negli altri Istituti; sicchè nel momento in cui parlo già sono immagazzinati oltre quattro quinti dei biglietti della Banca Romana. Non ne restano nella circolazione viva se non 22 o 23 milioni, nei quali si comprendono quelle solite quote di biglietti perduti, distrutti, ecc. In ogni modo se tutti dovessero venire al cambio, la Banca d'Italia dovrebbe ritirare ancora questa somma.

E questo dico all'onor. Brambilla per fargli conoscere che il suo desiderio è già in buona parte esaudito.

Senatore BRAMBILLA. Io vorrei che si bruciasero e che non si sostituissero.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Si finirà anche col bruciarli.

Fatte queste considerazioni intorno agli articoli, il Senato permetterà che lo tedi per qualche altro minuto unicamente per soddisfare ad un dovere.

Debbo rispondere ad alcuni oratori, i quali nella discussione generale si sono rivolti con domande positive al ministro del Tesoro.

L'onor. Lampertico mi ha domandato due cose, alla seconda delle quali si connette l'interpellanza annunciata oggi stesso in principio di seduta. L'onor. Lampertico, dopo avermi usato una gentilezza a metà, egli che di consueto suole essere gentile per intero, dopo avermi detto che io aveva l'attitudine ma non la volontà di ispirarmi ai concetti economici prevalentemente sui concetti finanziari, mi domandò: che cosa farete di quel disegno di legge, il quale aveva lo scopo di regolare la prescrizione dei biglietti consorziali da L. 5 e da L. 10?

Il Senato sa meglio di me la ragione ispiratrice di quella proposta di legge, e la ragione sta in ciò che la legge del 1881 stabilì la prescrizione dei biglietti, la quale si verificò prima per i biglietti consorziali provvisori, e poi per i biglietti consorziali definitivi; per quest'ultimi ebbe compimento al 13 aprile 1893.

Le somme sono andate a beneficio dell'erario. Le prime sono servite a diminuire l'emissione dei biglietti di Stato e ridurla da 340 a 334; le seconde sono accantonate nel Tesoro a disposizione delle Casse pensioni per la vecchiaia, delle quali con tanto amore si occupa il mio collega dell'agricoltura.

Però nella legge si trovò che, mentre la prescrizione era indiscutibilmente ammessa contro i biglietti di tutti i tagli, rispetto a quelli da 5 e da 10 poteva sorgere un dubbio, ed è inutile che ora dica al Senato proprio la ragione del dubbio. Ad ogni modo, sorto il dubbio, era evidente che in materia di prescrizione, il potere esecutivo non dovesse surrogarsi al legislativo, ed a lui è ricorso non solo per la interpretazione, ma anche perchè fissasse un altro termine nuovo per i biglietti da L. 5 e da L. 10. Questo disegno di legge fu in mano alla Commissione parlamentare, la quale fece la sua relazione appunto approvando la legge. Alla domanda del senatore Lampertico, la mia risposta è facile: io intendo, appena si riapre la Camera, di farla discutere, essendo di somma urgenza. Il Governo certo non può e non deve abbandonare questo progetto.

L'onor. Mariotti oggi, nella sua interpellanza, chiedeva quali provvedimenti intenda di prendere il Governo per la questione degli spezzati d'argento.

Lo stesso mi chiedeva l'onor. Lampertico. La via lunga ne sospinge, ed ora che questa legge sta per entrare in porto, non sarò certo io che la ritarderò con altri argomenti. Ad ogni modo dico ai senatori Lampertico e Mariotti che il Governo riconosce la necessità, l'urgenza di provvedere a ciò; riconosce che la questione è nello stadio acuto; che non vi è da perdere tempo; fra pochi giorni esso farà noti i suoi provvedimenti.

Spero con ciò di avere accontentato l'onorevole Mariotti e l'onor. Lampertico.

L'onor. Lampertico mi ricorda che io ho un dovere da compiere verso di lui e verso gli altri membri della Commissione permanente del corso forzoso. Di questa Commissione parlò l'onor. Alessandro Rossi, per il quale, io proprio, confermo l'apprezzamento del relatore, e credo che possa ben essere chiamato il burbero benefico (*Ilarità*).

Egli è cortesissimo sempre, ma pare che parlando tale non sia; ma, poichè lo si sa di animo gentilissimo, la sostanza prevale sulla forma.

Egli usa verso la Commissione del corso forzoso un giudizio, che non mi pare rispondente al vero. Forse la parola eccedette il suo pensiero, ma io debbo ricordare, in omaggio alla

verità, che a questa Commissione hanno appartenuto parecchi senatori e deputati, ed io mi auguro che la nuova Commissione, che dovrà vigilare sull'andamento degli Istituti di emissione, faccia tanto bene, quanto ne ha fatto nel compito suo e nei limiti della sua missione. La Commissione permanente del corso forzoso. E ciò lo dico, perchè ministro più volte del Tesoro, ho avuto occasione di vedere come essa funzioni. Affinchè la mia affermazione non sembri un atto di cortesia e non una verità, debbo ricordare al Senato una cosa, che tutte le riassume.

L'onor. Lampertico è stato quello che, come vice-presidente della Commissione, ha fatto le sue relazioni, e ciascuna di queste relazioni non ha avuto che lode, nessuna per quanto io sappia ha dato motivo a censura.

Ricordo al Senato che, due o tre mesi fa, nella Camera dei deputati fu il Governo interpellato su quella tale doppia serie dei biglietti consorziali da L. 1000, ed io senza perder tempo potetti dire: ma il Parlamento ne fu edotto con la relazione di quell'anno 1889, compilata dal senatore Lampertico.

Questo vi dimostra che di tutti i fatti di ciascun anno che potevano interessare il Tesoro e l'economia nazionale, di tutto fu tenuto conto in quelle notevoli relazioni.

Dico questo tanto più volentieri, inquantochè l'ordine del giorno, nella ultima formula della Commissione centrale, pare che abbia lasciato e voglia lasciare la Commissione permanente accanto al ministro del Tesoro per breve ora; poichè, quando il decreto fosse convertito in legge, essa dovrebbe essere surrogata da un'altra Commissione, che però nel fondo equivale all'attuale.

Dunque queste parole, che pronunzio oggi, equivalgono ad un saluto di addio, che rivolgo alla Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, dichiarandole la mia più ampia fiducia per quell'altro poco di tempo che dovrà impiegare per la prima applicazione di questa legge.

L'onor. senatore Brambilla, con quella competenza che lo distingue, fedele a quel suo principio dell'economia nazionale prevalente alla finanza, disse: perchè non pensate a pagare il debito che avete con gl'Istituti di emissione? Perchè non pensate, dissero egli e l'onor.

senatore Rossi, ad estinguere l'altro debito che avete, quello, cioè dei biglietti di Stato?

L'uno è vero, non vi costa che l'1 e 50 % d'interesse; l'altro è un prestito gratuito, che non vi costa se non il prezzo della carta.

Ma si dice: facendo un prestito e pagando questi due debiti, voi produrreste un tal vantaggio all'economia nazionale, che vale la pena di sacrificare ad esso il danno finanziario.

Io dico di sì; ma osservo che per le operazioni del Tesoro non si può fissare nè una breve nè una lontana scadenza; può essere prossima l'operazione che ci tolga da questi debiti, ma può essere anche lontana. Ne converrà l'onorevole Brambilla che una data fissa non vi si può mettere.

E giacchè siamo su questo terreno, è bene il dire la piena verità.

Da tutti gli oratori vennero deplorati la depressione della rendita ed il corso dei cambii, e si è affermato che la causa prima sta nell'indebitamento nostro verso l'estero.

È purtroppo vero, ma per me la causa che tutte compendia, per spiegare l'aumento dell'agio, è che il solo Stato deve pagare all'estero ogni anno una somma cospicua: nel 1892-93 più di 323 milioni.

Quindi tutto il mondo sa che vi è un cliente che ha bisogno di bussare per provvedere ai bisogni fuori d'Italia; il cambio alza, ma nessuno ci fa l'ingiuria di supporre che noi non paghiamo, perchè, per fortuna, è la sola cosa che ci sia stata risparmiata, fra le tante che furon dette. Tutti sanno che dobbiamo pagare, e ne approfittano per farci pagare bene.

Accenno ad un fatto avvenuto sotto la mia amministrazione.

Nel 1891 fu fatto il cambio decennale dei titoli all'interno ed all'estero; cosicchè si ha la certezza della rendita nostra che è in mano ai possessori esteri. Questa rendita ammonta, a 91 milioni. Sapete quanto lo Stato ha pagato nell'esercizio 1892-93 per questo titolo? 161 milioni!

Settanta milioni di più per la sola rendita consolidata, indipendentemente dagli interessi degli altri debiti che sono in mano agli esteri e che sommano a 92 milioni, e senza contare i 70 milioni, che rappresentano i pagamenti fatti all'estero per conto dei varî Ministeri,

compresi quelli per conto delle amministrazioni di guerra e marina. In tutto 323 milioni.

Per un certo tempo l'Italia usò il metodo *similia similibus curantur*, faceva i debiti per pagare i debiti, ma oggi non è più così; meglio *contraria contrariis curantur*, che dovrebbe essere la sentenza scritta sulla porta del Tesoro in via Venti Settembre.

Io voglio dimostrare al senatore Brambilla che adotto il suo principio nella modesta sfera in cui posso, poichè egli in queste condizioni non mi consiglierà certo di fare di più.

Vi è un mezzo per ridurre la circolazione ed è nelle mie mani anche col sacrificio della finanza. Il giorno in cui sarà applicata questa legge io restituirò 70 milioni di anticipazioni statutarie, e pagherò un interesse maggiore per le somme occorrenti: di tanto rimarrà diminuita la circolazione cartacea, quando questa legge abbia la sua esecuzione.

Oggi i tempi altro non mi consentono; se ne verranno dei migliori e se io resterò, spero di poterne profittare, e mi ricorderò degli ammaestramenti del senatore Brambilla (*Benissimo*).

Il senatore Rossi accennò al tema della lega monetaria, e per toccare questo tema io rispetto la sentenza dell'onorevole Allievi, che disse essere la questione bancaria legata alla questione monetaria. L'Italia ha dei vincoli in questa questione, i quali nascono dalla lega latina. Non è questo il momento d'indagare se ed in quanto gli scopi, che la lega latina si proponeva, siano stati raggiunti.

L'on. senatore Rossi fece l'onore di rivolgermi tempo fa un'interpellanza, nella quale, mi pare, ci fu un parziale accordo tra noi. Dissi allora e ripeto oggi, che l'Italia non intende di denunciare la Lega latina, ma, se la denuncia verrà d'altre parti, lo assicuro nel modo più formale, non sarà poi quel gran male che alcuno crede. Che altro posso io dire in questo momento, in cui il problema si dibatte, ed in cui una delle cause che hanno influito a danno nostro, è l'aumento del cambio? I fenomeni economici, che si riverberano a danno degli Stati, agiscono con maggior forza su quelli che hanno complessione più debole, nel numero dei quali disgraziatamente è il nostro. L'Italia certo non è divenuta in due mesi nè più, nè meno ricca di quel che fosse quando il cambio era al 4.

L'Italia non ha compiuto alcun atto per cui meritasse di vedere il suo cambio salire al 9 per cento. Il Governo del resto non rimarrà inerte a questo spettacolo; esso che fece ogni sforzo per regolare questa condizione di cose.

E conchiudo così: io non sono ottimista, né credo, quantunque autore della legge, che or si discute, che essa possa fare immediati miracoli. Essa gioverà a dimostrare, che vi è un problema di meno in Italia, e che un problema è stato risoluto, ed in modo migliore di quello rappresentato dallo stato di fatto, a cui la legge attuale succede.

Ripeto, non dico che ne verrà tutto quel bene che sarebbe desiderabile, ma alla saggezza del Senato io pongo il quesito. Vi sono alcune cose, che compiute non danno grandi vantaggi, ma negate possono procurare molti danni. Pensi il Senato dunque, nella sua saviezza, se, al punto in cui sono le cose, senza contrasto serio nei punti sostanziali della legge, convenga sospenderla, o rinviarla; se, nelle condizioni presenti dei corsi della rendita e dei cambi, il non approvare questa legge possa portare qualche nocumento.

Alla vostra giustizia, alla vostra saggezza, la sentenza (*Bene, benissimo*).

Senatore LAMPERTICO. Domando di parlare per una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Mi corre obbligo prima di tutto di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del Tesoro, quanto alle sue sollecitudini per la interpretazione autentica della legge del 7 aprile 1881, sul termine della prescrizione dei biglietti da 5 e da 10 lire. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del Tesoro quanto alle provvisori, che, secondo la parola chiara e positiva detta da lui davanti al Senato, dentro pochi giorni avrà preso per rimediare ai disordini, specialmente lamentati in qualcuna delle provincie del Regno per le minute contrattazioni. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del Tesoro che accetta il principio già esposto nel corso della discussione anche del presente disegno di legge compatibilmente colla necessità e impossibilità della finanza studiando di tener conto del principio economico nella revisione delle leggi di finanza. Prendo atto anche della dichiarazione che ha fatto in ri-

sposta più particolarmente all'onorevole senatore Brambilla che già in esecuzione del presente disegno di legge comincerà ad entrare in questa via. Sono certissimo che avrà per cooperatore con altrettanta persuasione quanta quella che l'onorevole ministro del Tesoro ha oggi dichiarato davanti al Senato, il suo collega l'onorevole senatore Gagliardo, ministro delle finanze. Sono pure persuasissimo che avrà il consentimento dell'intero Ministero, di cui l'onorevole ministro del Tesoro e l'onorevole ministro delle finanze fanno parte.

Quanto a quello che ha detto l'onorevole ministro del Tesoro dell'opera della Commissione permanente per la esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso, a me, devo dirlo, è riuscito tanto più gradito perchè quella è stata l'occasione in cui sono entrato in amichevole consuetudine, che qualche dissentimento non può avere turbato, coll'onorevole ministro del Tesoro, che vi appartenne prima come uno dei quattro deputati, poi come ministro del Tesoro e presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Porrò ora la questione.

Come il Senato sa, sono stati presentati e svolti durante la discussione generale, secondo la consuetudine, due ordini del giorno: l'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio centrale, contro il quale il signor senatore Pierantoni contrappone l'ordine del giorno puro e semplice.

Come già dichiarò l'onorevole relatore, non la maggioranza, ma l'unanimità dell'Ufficio centrale, propone che la votazione dell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza sia premessa alla votazione dell'articolo 15 del disegno di legge.

Per conseguenza pare a me che quest'ordine del giorno debba essere rimandato all'art. 15 insieme all'ordine del giorno puro e semplice che gli è contrapposto.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non mi pare però un fuor d'opera dichiarare che rimandando il voto sopra quest'ordine del giorno, che fu discusso per quattro giorni consecutivi s'intende bene che prima dell'art. 15 non si riaprirà su di esso una nuova discussione.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

E mi pare opportuno aggiungere che la consuetudine seguita in questa discussione generale di svolgere gli ordini del giorno presentati durante la medesima, è la costante seguita in questo ramo del Parlamento.

Non poteva poi la Presidenza per alcuna guisa esaminare il contenuto dell'ordine del giorno e trovare in esso una ragione per non farlo discutere nella discussione generale; e siccome quest'ordine del giorno abbracciava una gran parte, se non tutti gli emendamenti proposti dalla minoranza della Commissione, ne nasceva per conseguenza che la Presidenza non poteva neppure contenere la discussione generale nei suoi limiti ordinari. Dal che derivava naturalmente quello che è succeduto, cioè che la discussione generale abbracciasse la discussione degli articoli, e gli emendamenti ad essi contrapposti. Non mi resta dopo questo che sperare che almeno questi quattro giorni di discussione servano ad accorciare la discussione degli articoli, sui quali già si svolse una lunga discussione (*Bene, benissimo*).

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Dopo le dichiarazioni del signor Presidente e il voto unanime dell'Ufficio centrale, io ritiro l'ordine del giorno puro e semplice, volendo obbedire al desiderio comune a tutti, di compiere il nostro dovere colla maggiore economia di tempo; ben inteso però che vorrei sapere se, votato l'ordine del giorno prima dell'art. 15, rimanga intatto il diritto dell'art. 68 a ciascun senatore, di presentare aggiunte o emendamenti sopra gli altri articoli.

PRESIDENTE. Questo è evidente.

Senatore PIERANTONI. Allora il mio ordine del giorno puro e semplice è ritirato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio della votazione dell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza della Commissione, come premessa all'art. 15.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo quindi alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la fusione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la Banca Nazionale To-

scana e con la Banca Toscana di Credito allo scopo di costituire un nuovo Istituto di emissione, che assumerà il titolo di Banca d'Italia. Questa però dovrà stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca Nazionale Toscana.

La Banca d'Italia avrà un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di L. 1000 ciascuna. Il capitale versato dei tre Istituti suddetti, ascendente a L. 176 milioni, sarà portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con reale decreto, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del Tesoro.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio.

Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna, che è il primo iscritto.

Senatore BLASERNA. Signori senatori! Si può dire senza esagerazione, che l'art. 1° di questo progetto di legge è il cardine di tutta quanta la legge. E si è per questa ragione, che io desidero richiamare la vostra attenzione sopra alcuni punti, che mi paiono gravissimi e che meritano di essere esaminati con cura. Intendo parlare della costituzione della nuova Banca d'Italia e delle condizioni, in cui questa Banca dovrà funzionare.

Ciò che mi ha sorpreso prima di tutto, è che in questo progetto di legge si cerca una relazione fra il capitale della Banca e la emissione della medesima.

Si vorrebbe che questo rapporto fosse di uno a quattro, in alcuni punti che fosse di uno a tre e così di seguito. Ora la verità è questa, che non esiste in una Banca di emissione nessun rapporto fra il capitale della Banca e la emissione della medesima. Il capitale della Banca serve unicamente di garanzia per le operazioni bancarie che vi si fanno, mentre l'emissione deve essere garantita dalla riserva metallica. Questo che io vi dico, signori, non è cosa

nuova: è stata accettata ed esiste dappertutto dacchè vi sono le Banche di emissione; e per dimostrarvelo mi permetterò di citare un fatto solo. Nel 1840, un mezzo secolo addietro, quando si trattava di rinnovare il privilegio della Banca di Francia, Thiers, allora presidente del Consiglio, fece un bellissimo e magistrale discorso, in cui espose tutta quanta la teoria e la pratica delle Banche di emissione. È un discorso che ha conservato ancora al giorno d'oggi tutta quanta la sua attualità. Perchè quando lo si legge, si vede che tutte le questioni, che si sono discusse al giorno d'oggi tanto nell'altro ramo del Parlamento quanto in questo, vi sono trattate e risolte in modo magistrale.

Ora per darvene un'idea quanto sono vecchie, vi dirò, che quando Thiers parlava all'assemblea francese, non aveva neppure lui la pretesa di dire cose nuove; anche per lui erano cose conosciute e vecchie. Egli non ha fatto altro che riassumere in sè le aspirazioni e le regole di tutti quanti i tempi. Permettetemi soltanto che vi legga queste poche righe, per provarvelo fino all'evidenza. Egli dice: « Non vi ha nulla di più vecchio che la scienza delle Banche, nulla di più comune che i veri principî di queste Banche, nulla di più noto che gli errori che si possono commettere; e ciò è tanto vero, che non esiste un modo nuovo di fallire.... Bisogna che sappiate che le sciocchezze (les bêtises) commesse in Belgio, in Inghilterra, in America sono identiche a quelle, che da secoli addietro furono commesse in Olanda, in Francia, in Inghilterra. Non vi sono modi nuovi per ingannarsi in fatto di Banche ».

Ora mi direte voi, o signori, che qui siamo in presenza di un progetto di legge che si tratta di attuare, e non dobbiamo occuparci di teoria; che vogliamo essere pratici e discutere una questione pratica. Ebbene si può dimostrare facilmente, che questo concetto che mi permetterò di chiamare erroneo, ha influito ed influisce malamente sulla pratica attuazione di questa legge.

Il-Governo, per ragioni che non voglio discutere e che saranno anche buone, volendo dare alla nuova Banca d'Italia un'emissione di 800 milioni (erano già 840 al principio, ma poi si ridussero a 800), che cosa fece?

Cercò il famoso rapporto fra il capitale e la

emissione, si contentò di un quarto, perchè il terzo gli pareva eccessivo e stabilì che il capitale della nuova Banca doveva essere di 210 milioni, da portarsi poi all'occorrenza fino a 300 milioni.

Ora, o signori, lasciamo un momento da parte la questione dei 300 milioni che io spero non verrà mai in campo, e limitiamoci ai 210 milioni che la legge stabilisce fino dal primo principio.

Dal momento che il capitale deve servire unicamente di garanzia per le operazioni bancarie che si fanno, è evidente che il capitale per se stesso deve essere grande abbastanza per servire appunto a questa garanzia; ma nello stesso tempo bisogna badare bene a non esagerarlo: esso deve rimanere piccolo relativamente parlando, affinchè gli utili che la Banca ricava e che può dare sotto forma di dividendo agli azionisti, tengano alto il prezzo delle azioni. In caso contrario naturalmente il credito della Banca decade.

Ora la Banca di Francia che è tanto potente, come voi sapete, ha un capitale di 182 milioni e mezzo.

Tutte le altre Banche dei grandi Stati di Europa hanno dei capitali più piccoli del nostro.

Si può dimandare se questo capitale che noi stabiliamo in 210 milioni sia buono, sia utile, sia opportuno.

Per far ciò permettetemi, o signori, di vedere quali sono gl'impegni che noi diamo a questa nostra Banca d'Italia.

Prima di tutto bisognerà bene che essa distribuisca un dividendo agli azionisti abbastanza elevato, in modo che le azioni si mantengano a valori soddisfacenti, perchè senza di ciò il credito di questo Istituto ne soffrirebbe.

Perchè una Banca sia in buone condizioni, occorre che le azioni si mantengano ad un valore superiore a quello nominale, p. e., ad una volta e mezzo.

Ora per fare ciò, occorrono 15 milioni di guadagno.

Poi sapete che questa Banca ogni biennio dovrà liquidare un quinto delle sue immobilizzazioni.

Nessuno di noi è in grado di asserire quale sarà la perdita della Banca per la grande liquidazione che deve fare; ed io credo di essere molto al disotto del vero, ponendo che ogni

anno dovrà costarle 5 milioni. Credo che la Banca Nazionale sarebbe felice di un simile accomodamento.

Inoltre dovrà dare ogni anno 2 milioni per la liquidazione della Banca Romana.

Infine al quinto anno deve cominciare a ritirare la sua circolazione cartacea, in ragione di 17 milioni all'anno, perchè sono 34 milioni ogni biennio.

Ora, signori, questo rappresenta certamente una diminuzione di guadagno assai notevole che la Banca dovrà subire: io credo di non esagerare, se in cifra tonda la calcolo un cinque o sei per cento.

Calcolando qualche altro impegno, arriviamo alla cifra tonda di 24 milioni, con la probabilità di rimanere al disotto del vero. Ecco il guadagno netto che la Banca d'Italia deve essere in grado di realizzare: 24 milioni, per sopperire a tutti i suoi impegni.

Ora, signori, sorge questa questione: 24 milioni di utile netto sono molti o sono pochi?

Possiamo noi sperare che questa cosa avvenga?

Basta pensare che il dividendo, che la potentissima Banca di Francia dà ai suoi azionisti, è presso a poco del medesimo valore, anzi un po' meno, per comprendere che noi ci abbandoniamo ai più alti voli delle illusioni.

Non possiamo sperare di vedere realizzato un così forte utile netto dalla giovane e ad un tempo vecchia nostra Banca.

Nell'altro ramo del Parlamento, il deputato Sidney Sonnino eseguì una paziente indagine per rendersi ragione dell'utile netto che ricaverrebbe la Banca d'Italia, e si convinse che quest'utile sarebbe di 10 milioni.

Il relatore, pure della Camera, esaminando questi calcoli, che hanno un certo grado di probabilità, arriva alla conclusione che gli utili ammonterebbero a 12 milioni. Per essere nel vero, io devo dire che queste cifre debbono essere aumentate di 2 milioni, perchè nel modo, come io qui ragiono, e che è un po' diverso da quello adoperato dagli onorevoli deputati, la somma che viene dalla liquidazione della Banca Romana figurerebbe due volte. Quindi questi calcoli dell'onor. Sidney Sonnino e del relatore della Camera porterebbero, secondo il mio modo di esprimermi, alle cifre di 12 e di 14 milioni.

Faccio però osservare, che in ambedue i cal-

coli, si tien conto di tutte le operazioni, che una Banca può fare, e che purtroppo al giorno d'oggi si sono molto falsate le idee sulle operazioni di una Banca di emissione. Vi entrano, disgraziatamente su larga scala, le così dette cambiali di comodo, che sono la negazione delle operazioni di una Banca di emissione; perchè una Banca di emissione deve essere in grado di realizzare in tre, tutt'al più in quattro o cinque mesi, tutti i suoi averi.

Ora, signori, se si volesse diffalcare dai calcoli, che ho citati, la quota parte che viene da queste cambiali di comodo, che è a desiderare non figurino nella nuova Banca, bisognerebbe ridurre di molto le cifre da me citate.

Tuttavia, anche per far piacere all'onorevole mio amico senatore Finali, che ci ha assicurato che nella Banca Nazionale queste cambiali di comodo non figurano per molto, voglio tenermi ad una cifra piuttosto alta e stabilire qui subito, che l'utile probabile non sarà superiore ai 12 milioni.

Ora, signori, io non so se a voi altri queste due cifre fanno la stessa impressione che fanno a me. Ventiquattro milioni di guadagno che occorrerebbero per i suoi obblighi, dodici soli milioni sui quali si può contare!

È proprio il caso di uno che con dieci soldi deve fare la lira!

Ecco, signori, i gravi dubbi che io ho sul conto di questa legge.

Perchè, lo ripeto, molte altre questioni si potrebbero risolvere in un modo o in un altro, ma quando io vedo che una Banca che si fonda, che nasce adesso e che dovrebbe essere forte e vigorosa, come molti oratori hanno dichiarato che dovrebbe essere, ed hanno espresso l'opinione che lo sia, quando io vedo che questa Banca nasce in tali condizioni, io dico che essa non è vitale.

Si può domandare come si potrebbe rimediare a questo stato di cose.

Un mezzo sarebbe quello, se l'onorevole nostro relatore dell'Ufficio centrale volesse proporre un ordine del giorno, per dire che ogni lira che la Banca pagherà, conti per due!

Allora la questione sarebbe radicalmente risolta.

Ma lasciamo un momento lo scherzo e occupiamoci della questione che è veramente grave.

Se debbo dirvi la verità, io non so compren-

dere, perchè il Ministero non abbia fatto buon viso alle proposte dell'onorevole senatore Brambilla.

In quel suo discorso rimarchevole, che ieri ci ha fatto, e che noi tutti abbiamo udito con deferenza e con piacere, egli ha insistito sopra un fatto che è leggermente accennato dalla legge, ma che dovrebbe formare veramente una parte integrante e fondamentale della legge medesima.

Egli ha accennato a quell'Istituto nuovo da crearsi collo scopo di liquidare le immobilizzazioni. Certamente se la Banca d'Italia potesse scaricare sopra un Istituto di questo genere le sue immobilizzazioni e provvedere a lunga scadenza ai suoi impegni, allora naturalmente le sue condizioni migliorerebbero sensibilmente.

Invece dei 24 milioni, che io vi ho citato, forse con venti se la dovrebbe cavare.

Nello stesso tempo non comprendo la difficoltà, che il Ministero ha fatto all'altra proposta dell'onor. Brambilla, riguardante la tassa di circolazione.

Non vi è dubbio che, se questa tassa di circolazione fosse sensibilmente abbassata, l'utile netto della Banca aumenterebbe; e con una diminuzione del capitale o con qualche sforzo fatto dagli azionisti, che invece di avere il dividendo di una volta e mezzo si contentassero di uno minore, ci sarebbe la possibilità in tal caso, che la Banca sbarchi il suo lunario intorno ai 15 o 16 milioni all'anno. Ma all'infuori di questo, io proprio non vedo in che condizioni questa Banca dovrebbe sussistere.

Notate, o signori, che gl'inconvenienti gravissimi, ai quali io credo di avere accennato e sui quali io ho richiamato la vostra benevola attenzione, non si faranno sentire subito; perchè il primo anno quando si installa una nuova azienda, anche se il dividendo è piccolo; anche se una cosa o l'altra non va, non ci si bada più che tanto.

Nel secondo anno entrano in scena le immobilizzazioni; ma voi sapete bene, che fra tante immobilizzazioni vi sono le facili e le difficili ed anche quelle di difficilissima liquidazione.

Naturalmente la Banca liquiderà nel primo biennio quelle più facili, nelle quali le perdite saranno relativamente piccole. E così, bene o male, credo che la Banca potrà continuare. Ma

quando verrà il secondo biennio, colle sue forti mobilitazioni e con tutti gli impegni che vi ho esposto, io dichiaro che sono seriamente e francamente convinto, che la Banca non potrà andare avanti e dovrà rivolgersi al Governo dicendo: se volete, che soddisfi agli impegni, che mi avete dati con questa legge, sappiatelo che le azioni nostre andranno giù a rompicollo, scenderanno molto al disotto della pari e giudicate voi allora in che condizione il paese si troverà; perchè il credito della Banca non è il credito di quattro azionisti: è il credito del paese.

Ecco, o signori, le condizioni difficili nelle quali noi dovremo trovarci, ed è su questo punto che desidererei di avere schiarimenti da parte del Governo: come egli creda di poter rimediare a questo stato di cose veramente molto allarmante. Secondo il mio modo di vedere, questa è la questione più grave di quelle che, almeno per me, suscita questo progetto di legge, ed è per questo che io non potrei in coscienza dare il mio voto ad una legge, se non fossi pienamente rassicurato sull'effetto, che potrà avere riguardo alla questione che ebbi l'onore di trattare.

Su di ciò aspetto una risposta dall'onorevole ministro; perchè badate bene, o signori, che se noi da qui a quattro anni dovremo fare una nuova legge, noi ci troveremo in condizioni ben altrimenti difficili, di quelle nelle quali ci troviamo oggi. Allora noi avremo creata una Banca nuova e avremo con strani concetti chiesto dei capitali nuovi, avremo concesso un nuovo privilegio per 20 anni e sarà ben più difficile di ritornare a condizioni normali. Ecco i dubbi gravi, che io aveva e che ho creduto di esporvi con tutta la franchezza dell'animo mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Noi della minoranza manteniamo i nostri emendamenti; non intendiamo accettare l'ordine del giorno della maggioranza. Teniamo conto delle dichiarazioni del Governo e ci rimetteremo alla decisione del Senato.

Ma come fu parlato di alcuni che chiamerò sotto-emendamenti, a cui il collega Brambilla ha accennato e che noi due ci riserviamo di presentare all'uopo al Senato, sarebbe troppo

LEGISLATURA XVIII — 1.^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

facile modo di combatterci quello di dire che non siamo concordi fra noi della minoranza.

Oh no! non è così. Noi partiamo dal principio che questa legge sia emendabile; e quindi se la discussione degli articoli ci incoraggia, se il Senato ci sostiene, oltre agli emendamenti principali della minoranza intera, noi due d'accordo tuttavia coi nostri colleghi potremo presentare, come accennò l'onor. Brambilla, qualche sub-emendamento. Ne avete intesa l'importanza da quei due accennati dall'onorevole Brambilla.

Se non saremo vittoriosi vuol dire che avremo messo un punto fermo nelle discussioni degli atti del Senato e le nostre idee per l'avvenire non saranno più nuove. Noi dunque ci riserviamo a condizioni favorevoli di illustrare le nostre proposte, da null'altro guidati se non dal sentimento di cooperare in tutto ove possiamo al miglioramento della legge; null'altro.

Venendo all'art. 1, teniamo ad affermare che lo stabilimento della sede della Banca d'Italia in Roma; che gli amministratori del Consiglio superiore sieno regnicoli; che la estensione delle sedi e succursali entro due anni sia portata almeno a 100, sono emendamenti della minoranza. E così quanto si riferisce agli statuti della Banca d'Italia, che noi abbiamo considerato anche sotto l'aspetto degli statuti dei Banchi meridionali di cui non è fatto alcun cenno in questa legge per metterli in rapporto con la medesima.

Ho inteso quanto ha detto l'onorevole ministro del Tesoro rispetto alla sede in Roma. Non occorre dire che la legge non è stata finora eseguita. Le assemblee, il Consiglio superiore, si radunano tuttora a Firenze. Si è protratta dallo stesso ministro la questione della estensione delle sedi quasi abbia poca importanza, il che mi dimostra la scarsa ossequenza futura all'ordine del giorno della maggioranza.

Non è la medesima cosa poi lo includere le norme principali della costituzione delle Banche nel loro statuto quando presso le grandi Banche europee la massima parte di quei provvedimenti entrano nelle leggi che al privilegio si attagliano. Non conviene dimenticare l'importanza d'una legge colla quale per 20 anni cediamo il privilegio di emissione, unito al corso legale. Non si deve passare oltre come se si

trattasse di costituire in ente giuridico una società di mutuo soccorso.

Ora, o signori, l'estensione delle sedi ha questo carattere principale nei concetti della minoranza, di attirare sempre più alle loro vere funzioni le Banche di emissione come ha accennato testè anche l'onor. Blaserna, e dalle quali da tanto tempo esse si sono distaccate.

Le vere, le principali funzioni delle Banche di emissione, cioè lo sconto, stanno principalmente nel primo punto dell'art. 12, perchè è credito commerciale. Vengono dopo le anticipazioni, su titoli, che è credito mobiliare, ma quello dello sconto è l'ufficio più importante di tutto il resto dell'art. 12. Le teorie esposte dall'onor. Boccardo sulle funzioni della Banca mi sono parse singolari, perchè ella, onorevole Boccardo, non vedendo guari nella futura Banca d'Italia altro aspetto se non quello del risconto, ella in pari tempo ha chiamato banca aristocratica la Banca di Francia, mentre doveva sapere che la quarta parte degli sconti della Banca di Francia, dico la quarta parte, raggiunge la media (*Interruzione del senatore Boccardo*) non solo di 27 giorni di scadenza (voi avete parlato di giorni ma non di titoli) la media della quarta parte degli sconti della Banca di Francia riflette titoli di 100 lire...

Senatore BOCCARDO. Va bene! Ma io ho detto...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; discorrono già abbastanza quando è il loro turno (*Harità vivissima*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Io voglio darvi una fisionomia invece di ciò che rappresenta il portafoglio delle nostre Banche di emissione, con un prospetto che non potrà a meno di farvi una certa impressione, benchè ognun possa desumerlo dalla relazione dell'onor. Finali.

La media delle cambiali della Banca Romana, per 124 scontisti sopra 50 mila lire è L. di 9079; per 1062 scontisti fino a 50 mila lire, la media delle cambiali raggiunge L. 1493.

Banco di Sicilia. La media L. 1762. Banca Nazionale Toscana, L. 1484. Banca Toscana di credito, L. 1942. Vediamo ora la Banca Nazionale: negli sconti fino a 100 lire, la somma impiegata arriva appena a 10 milioni. Che vi pare del confronto colla Banca di Francia? Le firme fino a 500 lire vi danno 145 milioni, fino a 1000 lire, 175 milioni.

Con la media di L. 5000 sommate 458 milioni;

con la media di 10 mila lire si arriva a 285 milioni; con la media di 20 mila si va a 113 milioni; finalmente le cambiali di somme oltre le L. 20 mila importano 759 milioni.

Questa è la portata delle cambiali delle Banche di emissione del Regno d'Italia.

Scordava il Banco di Napoli.

La media delle cambiali è di L. 1547. Ma se vuoi pigliare la media per scontista, poi che è saputo ch'è un solo debitore in luogo di una cambiale complessiva ne fa dieci, trenta, quaranta, allora la media per scontista, sopra il numero complessivo di 4400 scontisti, per 92,685,657 lire, arriva alla media di 21,065 lire. E valga questo per la democrazia bancaria cui alludeva il senatore Boccardo.

Ed è un' idea singolare anche quella dell'onorevole Allievi.

L'onorevole Allievi riduce l'ufficio delle Banche di emissione ai grandi affari internazionali; lo sconto commerciale, per esso è affare degli istituti di credito locale.

E mentre l'onorevole Brambilla predica il ribasso dello sconto, egli ha l'abilità di alzare lo sconto per migliorare gli affari. E si capisce, sono le operazioni velate di credito mobiliare e immobiliare ch'ebbero impero fino ad oggi.

Si vede che l'onorevole Allievi si trova a contatto con quei 20 o 30 comparì che finora nel Regno d'Italia ebbero tanta parte nel monopolio del credito bancario italiano...

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... È per questo che noi predichiamo l'estensione delle succursali nelle provincie.

Quando voi siete nei grandi centri si presenterà benissimo una copia maggiore di affari, che sembreranno anche più lucrosi, ma ne subite la seduzione, vi trovate necessariamente obbligati a non trattare che quelle operazioni di credito mobiliare ed immobiliare cui ho accennato.

Infatti, onor. Allievi, se aveste a fare la selezione della nostra circolazione vedreste subito che d'impieghi riservati al commercio non trovereste che appena 400 milioni.

Tutto il resto è disperso in quell'*omnibus* nominato ieri dall'onor. Guarneri e oggi ripetuto dall'onor. Blaserna.

È urgente mutare tutto questo indirizzo a misura che si mobilita la circolazione impe-

gnata; occorre risanare la riserva fiduciaria di cui nessuno parla, mentre tutti parlano della riserva metallica. Pur troppo invece di guardare alle condizioni di casa nostra vogliamo trarre esempi dall'estero.

Abbiamo sentito poco fa citare dal ministro del Tesoro la solita Banca d'Inghilterra, la quale si regola alzando e ribassando temporaneamente la ragione dello sconto. Quella disciplina infatti, che regola la circolazione e le riserve metalliche in un paese a baratto aperto, non può citarsi, non può servire per noi.

Volete che vi dica il vero?

Questa legge sulle Banche, che noi cerchiamo di migliorare, non è nè più, nè meno che succo di dottrinarismo.

Con essa vuoi disporre come se si avesse in un'epoca più o meno vicina quella circolazione metallica che intanto per 5 anni mantieni lontana legalmente, e che Dio sa quanto continuerà ancora ad essere lontana.

Così non abbiamo il vantaggio di un regime metallico, ed abbiamo l'inconveniente di non saper regolare le condizioni dello stato normale, nel quale per molto tempo dovremo vivere, sia che lo appelliate corso legale, sia, com'è di fatto, corso forzato.

E frattanto, come vedeste dalle medie delle cambiali esistenti nei portafogli delle Banche, noi lasciamo la vera, la buona clientela commerciale, quella cioè, che alla Banca di Francia trova sconto fino a 5 franchi.

Noi lasciamo invece il piccolo scontista tutto in balia delle Banche locali citate dall'onorevole Allievi, che spesso esercitano l'usura.

Lo sconto, ripeto, è la migliore, la vera funzione delle Banche di emissione, anche prima delle anticipazioni, ed è la più sicura.

Quelle così dette sofferenze che pigliano tanta parte nella ispezione Finali, non s'intende punto che cadano sullo sconto commerciale, cioè sul portafoglio che forma la riserva fiduciaria. Quando vi è un buon Comitato di sconto e quando lo sconto è diviso, non si hanno quasi sofferenze bancarie. E ancora una prova ce la offre la Banca di Francia, per quanto, come udiste, essa porti lo sconto nelle più piccole sfere del popolo. Infatti le sofferenze della Banca di Francia, dal 1870 al 1890, sopra una somma complessiva di sconti che raggiunse 175 mi-

LEGISLATURA XVIII. — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

liardi, non arrivarono a più di milioni 34 e mezzo.

È anche vero che in Francia lo sconto commerciale rappresenta una somma tripla che non sia quella che risulta da operazioni sui titoli pubblici.

L'istessa Banca di Germania, che pure è Banca di Stato, non possiede che pochissima quantità di titoli pubblici.

È un singolare criterio quello dell'unità bancaria che si riferisce agli impieghi descritti ieri dall'onor. Allievi. Io non partecipo al suo pessimismo sulla potenzialità d'assorbimento del nostro paese; pensando come lui, è naturale non si abbia un'idea giusta del valore che deve darsi alla riserva fiduciaria delle Banche di emissione.

Le Banche di emissione devono essere rese più popolari colla maggiore estensione delle sedi e succursali. Applichiamo alla Banca d'Italia l'articolo 9 della nuova legge sulla proroga del privilegio alla Banca di Francia, dove le sedi succursali da 94 vennero portate a 102, con che nessuna città capoluogo di dipartimento ne sia priva, e gli uffici ausiliari da 20 furono aumentati a 50. In Francia non si rimandò quest'obbligo ad uno statuto qualunque, ma lo s'incluse nella legge sulla Banca.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Nello statuto c'era.

Senatore ROSSI A. Mettetelo nella legge, onorevole Barsanti, perchè la Banca d'Italia abbia a tollerare le spese d'impianto, anche se per un certo tempo una succursale riesca perdente, poichè l'impianto d'una succursale viene a costare da 20 a 30 mila lire. Ma le succursali, più sono sparse nel paese e maggiori utili e maggiori agevolanze daranno allo sconto.

Havvi poi un altro vantaggio nella estensione delle sedi per quanto riguarda il giro di fondi da piazza a piazza e che può riferirsi a rendere meno opportuni certi usi delle scorte.

Entrato che sia nelle abitudini il giro dei fondi, e per questo occorre buon numero di sedi, avviene che le medesime ponno servire di stanze di compensazione ed ottenere al tempo stesso molte somme giacenti senza interessi.

La Banca di Germania, la quale più di tutte si avvicina al nostro organismo bancario, perchè anch'essa dovette unificare dopo il 1870 le Banche di territori tedeschi, prima disgiunti, at-

tualmente conta 235 sedi e succursali, e in queste operazioni di giro di fondi è assicurato da 10,000 clienti, che in un anno le fanno muovere da 40 a 45 miliardi. Le somme senza interesse, che a tal uopo vanno e vengono dalle sedi lasciano una media costantemente giacente, ascendente a 250 milioni di marchi. Altro che scorte!

Ein Francia questi *virèments de fonds* importarono pel pubblico nel 1892, a Parigi e dipartimenti, miliardi 55 e per conto del Tesoro miliardi 5 e tre quarti.

Sicchè, signori, per concludere: se la minoranza dell'Ufficio centrale propose che l'estensione delle succursali sia obbligatoria e quindi sia portata nella legge, è nell'interesse del pubblico prima, e poi della stessa Banca d'Italia. E con ciò intendiamo di testimoniare quale sia il vero ufficio dei Banchi d'emissione per ricondurli nel loro canale naturale da cui sono usciti.

Spero che il Ministero vorrà fare buon viso alla nostra proposta.

Poi dovrei per conto mio e dell'onor. Brambilla parlare della nomina del direttore, ma non volendo per parte mia raccorciar la seduta, non so poi se annoio il Senato, anche perchè l'ora mi costringe a restringermi più che non vorrei.

Voci: A domani.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Se il signor presidente crede che non annoi il Senato, io vorrei parlare per altri 20 minuti.

Voci. A domani, a domani!... Parli, parli!

PRESIDENTE. Alcuni vorrebbero rimandare a domani la seduta, ed altri no, dunque bisogna che io ponga ai voti se si deve continuare o rimandare la seduta.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Abbiamo un po' di tolleranza, sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Io sto qui fino alle dieci, se così vogliono.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Son pronto; e poi che svolsi la proposta dell'aumento delle sedi e succursali nella quale tutto l'Ufficio centrale è d'accordo, come apparisce dall'ordine del giorno della maggioranza passo al sub-emendamento che, d'accordo con l'onorevole mio collega senatore Brambilla, si proporrebbe al Governo, benchè ancora non l'abbiamo mandato al banco della Presidenza.

Questo concerne la nomina del direttore della Banca d'Italia che noi proponiamo venga fatta dal Governo invece di accontentarsi di approvare la nomina proposta dalla Banca.

Vengo a dirvi le ragioni come e perchè noi siamo persuasi che alla testa delle Banche ci debba essere un potere collettivo, che noi chiamiamo direttorio, piuttosto che un direttore unico.

Noi proponiamo che la direzione si componga, con poteri eguali, di tre membri, il cui concetto tradotto in legge sarebbe questo: la nomina del direttore generale della Banca d'Italia, come quelli dei Banchi di Napoli e di Sicilia, verrà fatta dal Governo. I Consigli superiori di amministrazione dei tre Istituti di emissione nominano con pari facoltà gli altri due membri delle Direzioni generali che insieme al direttore nominato dal Governo costitueranno la direzione collettiva, cioè il direttorio, colle attribuzioni e norme che saranno determinate dallo statuto.

Si potrebbe chiedere da noi semplicemente al Governo: perchè i due Banchi meridionali autonomi devono avere il direttore nominato dal Governo e la Banca d'Italia no!

La questione, o signori, non è così empirica come da una simile domanda potrebbe parere; si tratta invece di ben determinare certi confini, specie dopo quanto è accaduto in questi ultimi tempi.

Si ha un bel dire che allo Stato deve spettare solamente la vigilanza e alle Amministrazioni degli Istituti la responsabilità; confessiamo piuttosto che noi seguiamo un sistema del quale non abbiamo i beni, ma bensì i mali tanto della responsabilità quanto della irresponsabilità.

Informi, o signori, la Banca Romana della quale lo Stato è costretto ad assumere le perdite, e informi la Tiberina, lasciata sulle spalle degli azionisti innocenti. Fate questi due confronti e poi decidete i criteri della responsabilità e della irresponsabilità.

Anche le Banche di Spagna e di Portogallo hanno i loro statuti indipendenti dallo Stato, eppure si vede adesso come entrambe sono oppresse dallo Stato, una in mano di esso, l'altra vi soccombe.

Una di queste ha già impegnato il quintuplo del proprio capitale a favore dello Stato.

Colla nomina del direttore della Banca d'Italia non s'intende di assumere una maggiore responsabilità, si tratta di rendere più efficace quella vigilanza, quel controllo che è lo scopo principale degli emendamenti della minoranza della Commissione. Non si tratta di fare del dottrinarismo, si tratta di sicurtà del privilegio che lo Stato concede.

I rapporti collo Stato, me l'insegna il discorso dell'onor. Allievi, i rapporti collo Stato non solo in Italia, ma dovunque colle grandi Banche d'emissione sono indispensabili all'epoca presente, sono inseparabili.

E quando le grandi Banche non si trovano collo Stato in rapporti buoni (s'intende bene, con eguale rispetto delle due parti), i rapporti diventano necessariamente cattivi (*Ilarità*).

Quanti guai si sarebbero evitati, dei tanti succeduti finora se invece di avere un direttore unico, si avesse avuto un direttorio di tre, uno all'altro legati in una comune responsabilità.

Udite! in Francia lo Stato nomina il governatore e con esso due vice-governatori i quali funzionano solamente in caso d'assenza o di malattia del primo. Nella legge 22 aprile 1806, tuttora vigente, è detto: « il governatore eserciterà la direzione di tutti gli affari della Banca, delegati per la legge 24 germinale (XI, 14 aprile 1803) al suo comitato centrale. Nessun effetto potrà essere ammesso allo sconto senza l'approvazione formale del governatore ».

Gli azionisti nominano 15 reggenti, tre censori, che compongono così un Consiglio di 21 il quale si raduna ogni settimana, specialmente per stabilire sullo sconto.

E di così dispotici poteri non si è abusato mai in tutti questi anni; udite come ne parla uno scrittore notissimo, Massimo du Camp:

« Se il governatore presiede ed ha un diritto di veto, i reggenti hanno il potere di votare il bilancio e per questo potrebbero mettere il governatore nella impossibilità di far muovere il meccanismo di questo piccolo Stato ».

« Per buona ventura tutto si tratta all'amichevole tra persone che non hanno che un fine, mettere l'interesse dello Stato, in relazione con quello dei privati.

« Con questa legge si è giunti ad un eccellente risultato: la Banca amministra e lo Stato governa.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1893

« Se mai lo spirito mercantile ed interessato degli azionisti rappresentato dal Consiglio, avesse a prevalere, il governatore si interverrebbe per garantire i diritti del commercio e richiamare la Banca allo spirito della sua istituzione »; così ne parla il du Camp.

Ora, o signori, quali sono gli interessi, gli impulsi ed i freni che dirigono un Consiglio superiore di amministrazione? Ditemelo: quei membri del Consiglio superiore degli Istituti italiani, rappresentano essi il commercio? No; l'industria? No; l'agricoltura? No. Rappresentano le Casse depositi e risparmi? No. Sono banchieri. Dunque rappresentano gli azionisti? Meno che meno.

Nelle nostre Banche azionarie gli azionisti non compariscono nell'assemblea annuale, se non per legalizzare il bilancio; molte azioni sono intestate a dei pupilli, delle vedove, dei pensionati, che naturalmente lasciano fare ogni cosa ai loro Consigli di amministrazione, il che spiega come nessuna influenza nelle nostre Banche di emissione hanno mai avuto gli azionisti. Ora questo del direttore unico, a cui è sempre annuente il Consiglio, è un potere smisurato, e come avviene spesso che nei grandi affari sia concentrato in uno solo, diventa un potere eccessivo è che esercita sullo stesso individuo un certo tal quale fascino. L'uomo che ne è investito, è egli forte? Allora schiaccia; è forse debole? Allora rimane schiacciato. Qua rifiuta la legge 1876 sulle emissioni; altrove si piega ai voleri assoluti di un ministro.

Un direttore solo equivale in certa maniera all'impunità. Arriva spesso nell'ordine dei fatti un punto che deciso da un uomo solo può avere conseguenze di molti milioni. Con un direttorio il punto è discusso e così il livello della responsabilità allargandosi, allorchè il fatto entra in azione, si rimane più assicurati dal consenso dei tre.

Nel regime generale delle grandi Banche di emissione in Francia, Austria, Belgio, Germania ha prevalso o va prevalendo il principio della direzione collettiva come il più sicuro, il migliore.

Che se dalle Banche di emissione si venga discendendo più basso, giova osservare che le Banche popolari germaniche vanno così bene, perchè anche esse posano sul direttorio, cioè sulla direzione collettiva. Da noi non è così; io

conosco più di una Banca popolare, il cui direttore nei momenti delle elezioni esercita una grande influenza.

In Francia che pure è una Banca privata, l'azione del Governo va ancora più in là. Per l'art. 25 della legge del marzo 1841 i direttori delle succursali vengono nominati per decreto sopra liste di tre candidati proposti dal governatore.

E per decreto del 27 aprile 1848, sull'ordine del ministro delle finanze gli ispettori di finanza possono verificare la situazione delle succursali, come si proporrebbe dall'Ufficio centrale concorde d'incaricare per opera del ministro del Tesoro le Intendenze di finanza.

Ma non è cosa nuova, la proposta nostra nemmeno in Italia, o signori. Citerò solo un fatto. Il Manna, ministro d'agricoltura nel Regno d'Italia appena costituito, aveva fatto approvare dal Senato un progetto di legge 3 agosto 1863 di propria iniziativa che conferiva la nomina del governatore della Banca d'Italia al Governo. Così diceva il Manna nella sua relazione presentata al Senato italiano il 18 aprile 1864:

« Per quanto lodevoli sieno i servigi che non pochi tra detti commissari esercitano, pure non è a negarsi che assai più semplice ed efficace è il sistema di un governatore nominato dal Governo il quale è responsabile verso lo stesso dell'andamento della Banca, che quello dei commissari regi, quali non possono avere che una azione estrinseca e di solo controllo. Un governatore, indipendente pel suo avvenire dal Consiglio della Banca, rappresenterà assai meglio nel suo seno gli interessi generali dello Stato che non un commissario governativo che non ha nessun potere. D'altra parte la direzione vera della società vien data al Consiglio superiore. Il governatore ne eseguisce le deliberazioni, ne presiede le adunanze e lo rappresenta innanzi al Governo ed ai terzi ».

Succeduto al Manna il Torelli con Sella, venne ripresentato il progetto alla Camera dei deputati, dove il Torelli aveva creduto di fare una modificazione alla proposta Manna, perchè non si dicesse che lo Stato convertiva una società privata in ufficio governativo. Confessiamo che il sistema misto da noi seguito non diede in questi ultimi 10 a 12 anni una prova felice.

Tutte le ragioni da me addotte quest'oggi e

tanto più dopo i fatti successi durano nella loro integrità a favore della nostra proposta.

Nel raccomandarla all'onorevole Giolitti ho visto tuttavia che egli mi ha fatto un cenno negativo. Però io sono contento di avergli potuto rinfrescare qui quanto aveva proposto 30 anni fa il Manna nei primi tempi del Regno d'Italia. Che se l'onorevole Giolitti mi rispondesse: dove si trovano gli uomini degni di tanta fiducia? Io mi farei a ricordargli due bei tipi italiani; ancora io mi figuro quella bella faccia di probità, di dignità, d'intelligenza, che distinguevano il Colonna al Banco di Napoli, già nostro collega, che ho sempre davanti come quella di un uomo venerabile; e dall'altra parte vedo quel perfetto tipo inglese, il Bombrini, altro compianto collega, che tutti desideravano in quei tempi, meno lui, di vedere ministro delle finanze.

È questo un ricordo dei tempi in cui abbiamo

fatto coll'onor. Lampertico parte della Commissione d'inchiesta parlamentare del 1869. O perchè di tali uomini sarà perduto lo stampo in Italia? Via, non esageriamo i fatti che per opera di pochi sono successi; il fondo degli intelligenti e degli onesti non è esaurito la Dio mercè nel nostro paese.

Ma ormai è gran tempo di concludere: non credo di avere speso una parola inutile a favore della tesi sostenuta dall'onor. Brambilla e da me, e prego il Governo che nel rispondermi tenga conto delle considerazioni da me esposte, sia pure colla fretta del momento; anzi chiedo venia al Senato di averlo trattenuto in un'ora così poco propizia.

PRESIDENTE. Rimanderemo la seduta a domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 7 e 30)